

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1114, 47, 50, 116 e 280-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SANTALCO)

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione
dell'Amministrazione finanziaria (n. 1114)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1980

Unificazione dei ruoli organici
del personale dell'Amministrazione delle finanze (n. 47)

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto (n. 50)

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Norme per la sistemazione di talune situazioni
in seno dell'Amministrazione finanziaria (n. 116)

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1979

Elevazione della competenza degli intendenti di finanza. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 (n. 280)

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, AVELLONE, GUSSO, BEORCHIA e DAMAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Siamo finalmente in presenza di un disegno di legge diretto alla completa ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria. Tale schema normativo giunge dopo che studi, analisi, dibattiti, eccetera, hanno portato già da molto tempo all'unanime riconoscimento, sia da parte degli ambienti qualificati che della generalità dell'opinione pubblica, dell'esistenza di una situazione non più sostenibile, mentre rinvii — sovente ingiustificati — degli impegni assunti hanno avuto deleterie conseguenze per il Paese.

Va ricordato, per riferirci soltanto agli ultimi quindici anni, senza dimenticare l'opera e la volontà di rinnovamento del compianto ministro Vanoni, che Ministri, parlamentari, rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali e autorevoli studiosi non hanno tralasciato occasione per sottolineare con discorsi e scritti l'improcrastinabile esigenza di procedere al potenziamento ed alla riorganizzazione del Ministero delle finanze.

Già nella relazione che accompagnava il primo schema di disegno di legge delega per la riforma tributaria, presentato il 28 febbraio 1967 dall'apposito comitato di studio al Ministro del tempo onorevole Preti, si leggeva:

« ... il comitato è unanime nel ritenere che una riforma sul piano legislativo non ha alcuna possibilità di successo se non è accompagnata ed in parte preceduta da una riforma dell'apparato amministrativo degli uffici... » e, più avanti, « ... tuttavia vi è un complesso di provvedimenti relativi all'apparato amministrativo che deve precedere la riforma legislativa e che va preso fin d'ora: e deve essere in ogni caso ben chiaro che la riforma deve essere legislativa ed amministrativa insieme e che questa seconda richiede impegno, coerenza e continuità ancora maggiori che non la prima... ».

Sono considerazioni dovute alla penna del senatore Visentini, vice presidente del suddetto comitato, il quale così concludeva: « ... viene talvolta il dubbio che il Parlamento ed il Governo non abbiano la precisa conoscenza e la esatta valutazione della estrema gravità nella quale si trova la situazione tributaria nel nostro Paese e dei riflessi profondamente negativi che ciò esercita nei rapporti tra i cittadini e lo Stato, nella moralità dei cittadini e dei pubblici funzionari, nella vita economica del Paese ». Più chiaro non poteva essere! Si avvertiva fin da allora, per non risalire ai rilievi ed alle proposte della Commissione Montemurri del 1940-42, che nessun sistema tributario può essere gestito da una organizzazione amministrativa arcaica, inefficiente e superata, nella quale magari prosperano i potentati, fattori non ultimi degli ostacoli che incontra ogni seria iniziativa di rinnovamento.

In occasione del dibattito parlamentare che portò all'approvazione della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, venne ampiamente posto in evidenza che le strutture burocratiche di un vecchio Stato di tipo feudale erano assolutamente inadatte ad attuare una riforma di ampio respiro diretta a realizzare l'obiettivo della giustizia fiscale. All'introduzione di una moderna ed agile disciplina normativa, non avrebbe cioè fatto riscontro un altrettanto valido strumento operativo.

Per altro, malgrado che a tali preoccupazioni si fosse inteso dare una concreta risposta con l'approvazione dell'articolo 11 della legge di delega sopracitata, nel quale erano indicate al legislatore le linee direttive per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, a distanza di circa dieci anni non possiamo non constatare come gli uffici tributari abbiano subito un ulteriore processo di degradazione, che si è tradotto in una minore efficienza ed anche in talune deviazio-

ni che hanno negativamente impressionato l'opinione pubblica, non solo nazionale.

A nulla è valso neppure il libro bianco che va sotto il nome di « Nota sulla situazione del personale e sullo stato dell'Amministrazione finanziaria ». In essa si evidenziano le ulteriori, dannose conseguenze determinate dall'emanazione di alcune leggi.

In particolare, proprio quando più era avvertita l'esigenza di un massiccio impegno del personale per rendere operante ed incisiva la riforma tributaria, la legge 24 maggio 1970, n. 336, ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, offrivano consistenti incentivi per il collocamento a riposo anticipato, rispettivamente, agli ex combattenti ed ai funzionari della carriera direttiva. Si doveva lamentare, così, l'allontanamento dal servizio di impiegati forniti di una pluriennale esperienza e dei migliori quadri direttivi, i quali privarono l'amministrazione della loro preparazione, ponendola, in molti casi, a disposizione del contribuente.

Per comprendere quale sia stata l'entità dei problemi da affrontare per limitare i danni originati dal ricordato massiccio esodo, è sufficiente la nuda esposizione delle cifre: il Ministero delle finanze veniva a perdere quasi un quinto del suo personale (14.381 unità nel solo periodo 1972-75).

I successivi tentativi effettuati dal Governo per riequilibrare la situazione dianzi descritta, mediante ampliamento degli organici (per 24.835 unità nel settembre 1972 e per 12.073 unità nel luglio 1974 con il decreto-legge n. 260) non ebbero esito felice; il primo progetto fu respinto ed il secondo ritirato.

La immissione nell'Amministrazione finanziaria di 8.270 elementi provenienti dagli uffici delle abolite imposte di consumo non migliorava, per mancanza di specifica preparazione professionale, la situazione ed anzi, per il particolare trattamento economico di favore di cui continuarono a godere detti dipendenti, finiva per aggravarla avendo destato vivissimo malcontento presso tutto il personale finanziario.

La norma dell'articolo 11 della più volte menzionata legge di delega 9 ottobre 1971,

n. 825, veniva utilizzata dal Governo unicamente con i decreti 26 ottobre 1972, n. 644 e 26 ottobre 1972, n. 645, per operare, rispettivamente, la discussa soppressione di un certo numero di uffici periferici, che provocò tante ingiustizie e malcontenti, e la creazione del Consiglio superiore delle finanze.

In tali condizioni, l'11 maggio 1977, il ministro Pandolfi procedeva alla nomina di una Commissione ministeriale, da me presieduta, che, grazie all'impegno profuso da funzionari e sindacalisti, di estrazione e di esperienza le più disparate e varie, in meno di sei mesi concludeva i propri lavori presentando una relazione nella quale era ipotizzata una nuova struttura centrale e periferica dell'Amministrazione e venivano, altresì, avanzati suggerimenti per la revisione di procedure, alcune delle quali hanno già trovato applicazione.

L'ipotesi di rifondazione dell'Amministrazione finanziaria, disegnata dalla predetta Commissione ministeriale, veniva recepita all'unanimità dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati con una risoluzione approvata nella seduta del 17 novembre 1977.

Da allora il Parlamento, nell'attesa di concrete iniziative legislative nella materia, ha dato l'avvio, anche con visite presso gli uffici periferici, ad indagini conoscitive sulla grave situazione dell'amministrazione periferica, compresa, evidentemente, quella del delicato settore delle dogane.

Negli ultimi tre anni alcune commissioni ministeriali hanno predisposto schemi di disegni di legge, rimasti inspiegabilmente sempre tali, malgrado la dichiarata volontà del Governo di volerli portare all'esame del Parlamento.

In ultimo, a seguito delle esperienze acquisite durante visite di studio effettuate negli Stati Uniti d'America da funzionari del Ministero, nella legge finanziaria 24 aprile 1980, n. 146, venivano inserite — com'è noto — delle disposizioni per l'istituzione dei centri di servizio e del tanto discusso servizio centrale degli ispettori tributari, che ha creato polemiche all'interno e all'esterno del Ministero e sul quale non siamo ancora in condizione di dare giudizi positivi.

Con il disegno di legge n. 1114, di delega, il Governo, rifacendosi alla ripetuta legge 9 ottobre 1971, n. 825, non manca di sottolineare la ormai universalmente riconosciuta esigenza di realizzare l'efficienza degli uffici preposti all'accertamento ed alla riscossione, cui sarebbe stato utile pervenire — si torna a ribadirlo — contemporaneamente alla riforma tributaria.

Il provvedimento detta i principi, i criteri direttivi ed i limiti di tempo in cui dovrà essere completata la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

Per realizzare tale riforma la Commissione ha dato un grosso contributo, sottoponendo l'articolato in parola ad un attento esame critico che si è tradotto in una serie di emendamenti diretti a migliorare la portata di numerose norme.

Illustro qui di seguito, con richiamo a ciascuno degli articoli cui si riferiscono, gli emendamenti anzidetti e le ragioni che ne giustificano l'introduzione.

Articolo 1. — Il punto 3) dell'articolo è stato integrato al fine di fissare il principio che il completamento dei progetti di automazione in corso e l'estensione dell'informatica ad altri settori del Ministero, nei quali finora non hanno trovato applicazione le moderne tecniche di elaborazione dei dati, deve avvenire nel quadro di un disegno unitario.

Dovrà, cioè, essere realizzato un sistema informativo integrato e non una serie di sistemi distinti per quante sono le principali branche di attività dell'Amministrazione finanziaria.

Articolo 2. — Si è ritenuto opportuno modificare il secondo comma eliminando la condizione posta, a favore del Governo, di emanare il decreto delegato anche in assenza del parere della commissione parlamentare.

Si è ripristinata, pertanto, la normativa prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega legislativa per la riforma tributaria, prolungando il termine entro il quale

la Commissione parlamentare può esprimersi a sessanta giorni in luogo dei quarantacinque previsti. In sede di discussione è stata da più parti sottolineata l'esigenza di prevedere il parere vincolante della predetta commissione, i cui pronunciamenti, molto spesso, dal Governo vengono completamente disattesi.

Articolo 4. — Nella nuova struttura dell'Amministrazione finanziaria, ispirata al criterio del massimo decentramento di tutte le funzioni operative agli uffici periferici, e della più completa responsabilizzazione di tutti gli impiegati di qualsiasi livello, non è accettata l'ipotesi che possano continuare a sussistere — se non in forma limitatissima — sovrapposizioni di attribuzioni e di competenze ovvero forme di avocazione di competenza o derivanti dalla sostituzione di un organo sovordinato, sia amministrativo che ispettivo, nell'attività propria di quello sottordinato.

È però evidente che il controllo in forma sostitutiva di organi gerarchicamente sovordinati non può essere completamente abolito, essendo in taluni casi e in taluni settori dell'Amministrazione finanziaria assolutamente necessario.

L'inciso inserito nel terzo comma è diretto a richiamare l'attenzione del legislatore delegato sull'opportunità di limitare l'anzidetta forma di controllo a pochi casi di particolare rilevanza e di indubbia necessità da indicare specificamente nelle norme delegate.

Articolo 5. — È parso opportuno, perchè effettivamente rispondente a criteri di migliore sistematicità, trasferire il servizio per la formazione e il perfezionamento professionale del personale e conseguentemente la Scuola centrale tributaria, dall'ambito dell'ufficio del segretario generale alla Direzione generale che sovrintenderà ai servizi inerenti all'amministrazione del personale ed agli affari generali.

Una importante modifica apportata è quella relativa alla soppressione del settimo comma dell'articolo, che prevedeva l'istituzione presso l'ufficio del segretario genera-

le di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato.

La caratteristica di Ministero-azienda (riconosciuta al Ministero delle finanze anche dal noto « Rapporto sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato », presentato qualche anno fa al Parlamento dal Ministro *pro tempore* per la funzione pubblica Giannini) postula per il Ministero stesso la necessità di disporre di un'ampia autonomia operativa per la provvista di materiale di cancelleria, di beni mobili, di mezzi tecnici, di servizi, occorrente per il funzionamento degli uffici finanziari, ben più vasta di quella che può essere realizzata attraverso la limitata modifica al sistema centralizzato del Provveditorato generale dello Stato, prevista dal testo ministeriale.

In sintonia con la modifica al testo dell'articolo in esame, è stato inserito nel successivo articolo 6 un comma che contempla l'istituzione presso la Direzione generale degli affari generali e del personale di un servizio di economato, al quale vengono demandate tutte le attribuzioni e le competenze nella materia di cui trattasi, attualmente spettanti al menzionato Provveditorato generale dello Stato.

Di minore rilievo e di natura prevalentemente formale sono alcune modifiche, che riguardano una più puntuale descrizione dei compiti e della composizione dell'ufficio del coordinamento tributario, legislazione e studi.

Si è ritenuto di dover prevedere — a parziale modifica del testo governativo — l'emanazione di norme complementari ed integrative in merito ad una maggiore partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel comitato di coordinamento, alle competenze e all'utilizzazione degli ispettori tributari e degli organi del Servizio ispettivo centrale istituito con la legge 24 aprile 1980, n. 146, al fine di poter meglio inserire detto organismo nella ridisegnata struttura del Ministero delle finanze.

In realtà in sede di attuazione e di primo funzionamento del detto Servizio ispettivo centrale sono state rilevate talune insufficienze della legge istitutiva sopracennata, che è risultato difficile risolvere in via ammini-

strativa, particolarmente nelle materie per le quali è stata richiesta la delega legislativa.

Infine, tenendo conto delle conclusioni alle quali pervenne nel 1977 la « Commissione di studio per la revisione delle procedure e per la riforma delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione finanziaria », è stato inserito un ultimo comma con il quale si prevede l'emanazione di norme intese a potenziare le competenze e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 6. — In relazione a quanto detto a proposito dell'articolo 5, fra i servizi già previsti nel testo governativo al punto e) del primo comma sono stati inseriti anche quelli relativi alla formazione e al perfezionamento professionale del personale; anche la Scuola centrale tributaria è stata collocata nell'ambito dei detti servizi.

Le ragioni che militano a favore dell'istituzione di un servizio di economato proprio del Ministero delle finanze credo di averle ampiamente illustrate all'articolo 5.

La variazione da otto a dieci delle direzioni centrali trova la sua ragion d'essere nell'opportunità di non limitare, con il vincolo di un numero eccessivamente ristretto, le possibilità del legislatore delegato di procedere ad un ottimale raggruppamento dei servizi unitari od omogenei o connessi tra loro, secondo la lettera e lo spirito della legge.

Si è, infine, ritenuto di impegnare l'Amministrazione finanziaria ad operare necessariamente, entro il termine massimo di tre anni, una scelta definitiva tra l'affidamento in concessione del gioco del lotto, oppure come alternativa il passaggio della sua gestione all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato. Il Governo nell'effettuare la scelta non potrà non tenere conto che in Commissione si sono manifestati numerosi orientamenti non favorevoli al trasferimento del servizio del lotto all'azienda autonoma dei Monopoli di Stato.

Articolo 7. — Il primo comma è stato integrato con un richiamo all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21

aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della Pubblica amministrazione. Si vuole, cioè, evitare che il rinnovamento della Scuola centrale tributaria possa avvenire sulla base di principi e criteri difformi o addirittura antitetici rispetto a quelli che ispirano la principale struttura didattica della Pubblica amministrazione cui, invece, per effetto della norma sopraindicata spetta il compito di sovrintendere a tutti gli istituti e le scuole di addestramento del personale, istituiti presso le varie amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Nel secondo comma si è ravvisata l'opportunità di restringere ai soli docenti universitari ed ai direttori generali del Ministero la rosa dei soggetti tra i quali scegliere il direttore della Scuola centrale tributaria. Ed invero, per la preparazione specifica, per la esperienza maturata nel settore didattico o in quello dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, per l'*habitus* mentale stesso, essi appaiono più idonei ad assolvere all'incarico in parola rispetto ai magistrati ordinari od amministrativi.

Articolo 8. — Sopperendo ad una carenza del testo ministeriale, si è indicato, nel terzo comma, che alla direzione regionale spetta la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale, circostanza, peraltro, conseguente alla misura delle attribuzioni e competenze demandate a detto ufficio. Di maggiore rilievo è, invece, la modifica allo schema di organizzazione interna della direzione regionale che si è preferito — in difformità da quanto previsto dal disegno di legge n. 1114 — modellare in servizi corrispondenti per numero e competenze alle direzioni centrali, anziché a quelle generali, dato che, come esplicitamente stabilito all'articolo 6, è a tale livello che viene effettuato l'ottimale raggruppamento dei servizi stessi in ragione della loro omogeneità e connessione.

Pur confermando l'esigenza dell'unitarietà della direzione regionale di finanza, è apparso opportuno, al fine di assicurare la massima celerità nell'espletamento dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione,

e dei laboratori chimici, anche in relazione alle necessità operative della CEE, introdurre un apposito emendamento con cui si consente che il direttore del servizio doganale della direzione regionale di finanza sia posto funzionalmente alle dirette dipendenze della Direzione generale che sovrintenderà ai servizi doganali e delle imposte di fabbricazione.

Invero i compiti dell'Amministrazione doganale, sostanzialmente diversi da quelli propri delle altre branche finanziarie, sono per lo più svolti per conto di organismi internazionali (Comunità europee) o di altre amministrazioni (si consideri il solo settore valutario) con modalità attuative che esigono interventi di assoluta immediatezza temporale e collegamenti il più possibile diretti.

Non a caso negli altri Stati europei tali compiti sono affidati a corpi militari o militarizzati e, nel nostro Paese, le dogane e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione si avvalgono di oltre 4.000 militari della Guardia di finanza alle loro dipendenze funzionali.

Tale circostanza, confermata dalla esistenza, da anni, di una rete telex tra tutti gli uffici in argomento, che opera per numerose ore al giorno in collegamento con i servizi della Commissione CEE, esige una immediatezza di rapporti verticali tra organi che devono, nell'ambito delle rispettive competenze, assumere decisioni tempestive che incidono direttamente sulla vita economica del nostro Paese, non solo per il sollecito esito di merci deperibili o necessarie alle attività produttive, ma anche per non provocare intasamenti di valichi, di magazzini e di altre strutture essenziali.

Un nuovo comma demanda alla direzione regionale — sulla scorta delle direttive impartite dall'amministrazione centrale e tenuto conto degli elementi forniti dal comitato tributario regionale — il compito di predisporre il piano annuale degli accertamenti tributari.

Si tratta di una disposizione di notevole importanza, destinata ad accentuare il decentramento delle funzioni, anche ad alto contenuto decisionale, che è nello spirito

della riforma e ad avvicinare ed adeguare l'azione concreta degli uffici tributari alla realtà economico-sociale delle località in cui operano.

È parso opportuno stralciare dalle competenze affidate alla direzione regionale di finanza in materia di legge 7 gennaio 1929, numero 4, quelle relative all'articolo 26 (assunzione della iscrizione di ipoteca legale o adozione del sequestro conservativo sui beni del trasgressore) per trasferirli direttamente agli uffici doganali.

Di notevole rilievo e, comunque, chiaramente in linea con le direttive sul decentramento amministrativo di cui all'articolo 4, è il trasferimento del contenzioso in secondo grado relativo ai tributi comunali e provinciali dalla competenza del Ministro delle finanze a quella del Direttore regionale di finanza e conseguentemente del contenzioso di primo grado dal Direttore regionale di finanza agli uffici tributari.

Nella stessa logica sono stati modificati i compiti assegnati al servizio ispettivo al punto *b*) limitando gli interventi in questo settore solo a controverifiche necessarie ai fini del controllo dell'attività e del funzionamento degli uffici periferici e riservando agli uffici stessi il compito di effettuare le verifiche cosiddette esterne e cioè le verifiche nei confronti dei contribuenti dirette a reprimere le violazioni delle leggi finanziarie.

Articolo 9. — Una diversa sistemazione è stata data alla prima parte del primo comma, enumerando anzitutto le funzioni che dovranno essere esercitate dai nuovi uffici tributari e fissando poi i criteri per la suddivisione in distretti del territorio nazionale.

A tale ultimo fine, è stato ampiamente integrato il testo ministeriale, indicando una più completa gamma di elementi cui dovrà fare riferimento il legislatore delegato nel dare attuazione alle disposizioni in parola. È stata molto opportunamente soppressa la limitazione, prevista nel testo governativo, del numero degli uffici da istituire. Ciò in quanto, come ebbi ad affermare nella prima parte della presente relazione, la soppressione di un certo numero di uffici periferici ope-

rata con i decreti del 26 ottobre 1972, con criteri discutibili, provocò gravi ingiustizie che occorre sanare, come da ripetuti impegni assunti in Parlamento da tutti i governi che si sono succeduti. Inoltre non si possono non tenere presenti le necessità nascenti dalla norma che la Commissione propone di introdurre allo stesso articolo 9 che prevede nei maggiori centri la istituzione di altri uffici.

Sono stati, inoltre, accentuati i caratteri distintivi dell'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia cui viene appunto conferita, per meglio sottolinearne le maggiori competenze, la denominazione di « ufficio tributario provinciale ».

A detto ufficio viene, così, attribuita la rappresentanza unitaria degli uffici finanziari della provincia oggi spettante alle intendenze di finanza di cui è prevista la soppressione. Allo stesso vengono, poi, affidate altre competenze in materia di provvedimenti concernenti il trattamento economico accessorio, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza di tutto il personale finanziario in servizio nella provincia.

Siamo di fronte, anche in tali casi, a compiti oggi in gran parte espletati dalle intendenze di finanza ed il cui trasferimento dalla dimensione provinciale — che indubbiamente assicura sul piano operativo la maggiore snellezza e rapidità nello svolgimento delle trattazioni, le quali sovente necessitano della collaborazione dei diretti interessati — a quella regionale (come sarebbe avvenuto in base alla disposizione di carattere generale di cui al secondo comma dell'articolo 18 del testo ministeriale) avrebbe non solo contraddetto i principi che informano la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ma anche rappresentato addirittura un passo indietro rispetto a quanto realizzato in passato in tema di decentramento dell'amministrazione del personale.

Le stesse motivazioni possono addursi con riferimento a quanto è stato già detto nel commento al precedente articolo, a proposito del trasferimento del contenzioso in primo grado relativo ai tributi comunali dal livello provinciale, previsto dal testo ministeriale, a quello subprovinciale.

Un'ulteriore, rilevante modifica che si è ritenuto di dover introdurre, concerne la previsione dell'istituzione nei centri maggiori di altri uffici tributari, in aggiunta a quello provinciale, dimensionati generalmente sulle circoscrizioni territoriali.

Rispetto alla formulazione originaria della norma, che contemplava soltanto la possibilità di una suddivisione dell'ufficio in servizi territoriali, è evidente la maggiore rispondenza della nuova disposizione ai principi del massimo decentramento delle funzioni operative, di cui più volte si è fatto cenno in precedenza, ed anche a criteri di migliore funzionalità.

Non potendosi, peraltro, ignorare del tutto le particolari caratteristiche che derivano dalla collocazione dei detti uffici in un'area territoriale unitaria, è stata prevista una forma di collegamento degli stessi con l'ufficio tributario provinciale.

Un'ultima integrazione introdotta concerne, al punto *d*) del primo comma, la previsione della rideterminazione delle attribuzioni, competenze e circoscrizioni territoriali dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette. L'emendamento corrisponde a due esigenze da tempo avvertite: quella di addivenire ad una più razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffici in parola e quella di conferire in via ufficiale, ai menzionati laboratori chimici il compito di effettuare analisi non limitate alla sola materia doganale, ma dirette ad accertare eventuali evasioni fiscali ad ogni tipo di imposta.

Articolo 10. — È stata colmata una lacuna contenuta nel testo governativo fissando la durata dell'incarico dei componenti non di diritto in cinque anni.

Articolo 11. — Nella considerazione che il disegno di legge di riforma prevede una notevole riduzione del numero delle direzioni generali, con una sostanziale rivalutazione delle funzioni dei dirigenti generali del Ministero delle finanze, funzioni che sono di primaria importanza e comportano l'adozione di decisioni (e l'assunzione delle relative responsabilità) che hanno riflessi sui vari settori dell'economia nazionale, si è ritenuto

di attribuire, anche allo scopo di dare al legislatore delegato una più chiara direttiva, non in via possibilistica (così come prevede il testo governativo) ma in via di certezza, al segretario generale ed ai direttori generali la qualifica di dirigente generale di livello B.

Ai direttori centrali, ai direttori regionali e a due funzionari con funzioni di consigliere ministeriale da destinare agli importanti servizi che compongono l'ufficio del segretario generale, viene conseguentemente attribuita la qualifica di dirigente generale di livello C.

Rilevato che numerosi impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria, dotati di una lunga anzianità di servizio, hanno potuto conseguire la promozione alla qualifica di direttore di divisione ad esaurimento soltanto in virtù delle disposizioni recate dall'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si è deciso di consentire anche a tali meritevoli funzionari di poter fruire della proroga della riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e pertanto è stato spostato dal 1° gennaio 1980 al 1° gennaio 1981 il requisito dell'avvenuto inquadramento nella menzionata qualifica ad esaurimento, indicato nell'ultimo comma.

Inoltre, sempre sulla base delle medesime considerazioni di carattere perequativo è stato aggiunto un nuovo comma che consente ad un limitato gruppo di funzionari (i quali avevano conseguito anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 312 la promozione ad ispettore ad esaurimento e che, pur essendo forniti di lunga esperienza e preparazione professionale, hanno finora visto frustrate le loro legittime aspettative di carriera per carenza di posti) di pervenire anche in soprannumero alla qualifica di primo dirigente.

Articolo 12. — L'inserimento di un secondo e di un terzo comma ha lo scopo di salvaguardare le legittime aspettative di carriera dei funzionari non dirigenti dell'Amministrazione finanziaria in possesso di una maggiore anzianità.

Va considerato, al riguardo, che l'anzianità media maturata dai direttori di divisione ad esaurimento del Ministero delle finanze è di circa venti anni, la più elevata cioè rispetto a quella posseduta da funzionari rivestenti la medesima qualifica in servizio presso altri Dicasteri (pubblica istruzione, esteri, grazia e giustizia, sanità, ferrovie, eccetera). In dette Amministrazioni, infatti, gli impiegati della carriera direttiva, beneficiando di una maggiore disponibilità di posti dovuta sia alla particolare applicazione delle norme sull'esodo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che all'emanazione di leggi di settore, hanno potuto conseguire la promozione a primo dirigente al compimento di periodi di servizio generalmente non superiori ai 10-12 anni.

D'altra parte il recente inquadramento nella menzionata qualifica di direttore di divisione ad esaurimento ha posto i funzionari in parola in una posizione non particolarmente favorevole, se si tiene conto che i colleghi più giovani, collocati nell'ottavo livello retributivo funzionale, hanno fruito di una decorrenza più vantaggiosa (1° gennaio 1978) e possono contare su di una progressione economica articolata in ben sei classi di stipendio.

Articolo 13. — Pur concordando con la necessità di istituire profili professionali peculiari dell'Amministrazione finanziaria, al fine di dotare quest'ultima di un consistente nucleo di impiegati rigorosamente selezionati e ben preparati in quei compiti che costituiscono il fulcro dell'attività istituzionale del Ministero, è sembrato opportuno sopprimere, al secondo comma, l'elencazione che degli stessi era stata fatta sia pure a titolo esemplificativo, e di lasciare al legislatore delegato il compito di provvedere, con maggiore ponderazione, alla loro individuazione.

Il comma aggiuntivo estende agli impiegati della ex carriera di concetto delle Conservatorie dei registri immobiliari che abbiano esercitato per almeno sei mesi le importanti funzioni di « gerente », cioè di sostituto del direttore dell'ufficio con assunzione delle relative responsabilità, il beneficio dell'in-

quadramento nell'VIII o nella VII qualifica funzionale, già disciplinato per altre categorie di personale ex di concetto dal penultimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Articolo 17. — La formulazione della norma contenuta nell'ultimo comma del testo governativo è parsa di non agevole applicazione in quanto fa dipendere l'attribuzione dei benefici in essa previsti da criteri di valutazione che potranno essere stabiliti soltanto dopo che la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avrà emanato le apposite norme in materia di organizzazione del lavoro nella Pubblica amministrazione volte al recupero della produttività.

Conseguentemente, è emersa la necessità di modificare la disposizione originaria vincolando chiaramente l'attribuzione dei suddetti compensi, da determinarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio di amministrazione, e da erogare a tutto il personale che presti effettivamente servizio negli uffici dell'Amministrazione finanziaria, a criteri di più immediata e non equivoca applicabilità quali la presenza in ufficio ed il rendimento, allo scopo di stimolare una maggiore partecipazione attiva di tutti gli impiegati ad una migliore funzionalità dell'Amministrazione stessa.

Articolo 18. — Oltre ad un breve richiamo a quanto stabilito nell'articolo 9 in ordine all'attribuzione all'ufficio tributario provinciale di alcuni compiti in materia di amministrazione del personale, si è ravvisata l'assoluta necessità di inserire un comma aggiuntivo allo scopo di attribuire al Ministero delle finanze — in deroga alla disciplina di carattere generale stabilita dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale, peraltro, non ha ancora trovato attuazione — la competenza ad espletare i concorsi per l'assunzione dei propri dipendenti.

Va considerato, infatti, che la copertura dei posti disponibili nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali riveste per l'Amministrazione finanziaria carattere di

una assoluta urgenza rispetto a quanto si riscontra normalmente presso altri Ministeri, atteso che ogni ritardo nell'acquisizione delle unità lavorative mancanti si traduce in una sottrazione di energie alla lotta all'evasione fiscale e in genere agli accertamenti tributari e, quindi, in un effettivo danno economico per lo Stato.

Tale particolarità ha trovato, del resto, negli ultimi anni anche un riconoscimento legislativo, cosicchè per il Ministero delle finanze sono attualmente vigenti (e nella norma se ne fa esplicito richiamo) disposizioni speciali di deroga alle ordinarie procedure concorsuali, proprio al fine di assicurare al Ministero stesso il raggiungimento dell'obiettivo di una rapida sostituzione del personale comunque cessato dal servizio.

Articolo 20. — Due sono i punti modificati rispetto al testo originario.

L'uno (terzo comma) concerne da un lato la modifica della previsione in base alla quale le convenzioni per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso avrebbero dovuto essere stipulate esclusivamente con società a totale partecipazione statale anche indiretta e, dall'altro, la fissazione di un termine non superiore ad un quinquennio della durata di tali convenzioni.

Le ragioni di dette modifiche sono facilmente intuibili. Si è inteso, cioè, assicurare all'Amministrazione finanziaria la possibilità di ottenere le condizioni più favorevoli, nello stipulare le convenzioni per l'affidamento a società specializzate dei compiti che essa non può svolgere direttamente per il perseguimento ed il potenziamento dei piani di automazione già avviati, consentendole di scegliere fra una più ampia gamma di soggetti ed evitando il rischio — insito nella formulazione originaria della norma — che qualche società venisse a trovarsi in una situazione di quasi monopolio.

Il vincolo temporale dei cinque anni sottolinea, invece, la volontà parlamentare intesa a stimolare l'Amministrazione finanziaria affinché valorizzi e potenzi le proprie risorse interne, per arrivare al più presto ad una

completa ed autonoma gestione del sistema informativo attraverso personale proprio.

L'altro punto che ha formato oggetto di esame riguarda l'inserimento di un ulteriore compito in aggiunta a quelli di cui era previsto l'affidamento a società o istituti specializzati: lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali, secondo le richieste e le direttive del Ministro delle finanze.

Si rammenta, in proposito, che l'apposizione di tale clausola era stata già ritenuta necessaria dalla 6ª Commissione finanze e tesoro, in occasione dell'esame, nella seduta del 21 luglio ultimo scorso, del disegno di legge n. 1441, allorchè era stata approvata, in sede redigente, la norma di autorizzazione alla proroga per venti mesi dalla scadenza della convenzione stipulata dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60.

Articolo 22. — Allo scopo di accentuare maggiormente l'aspetto pubblicistico della destinazione degli alloggi da acquisire per il personale dell'Amministrazione finanziaria, si è modificata la previsione di locazione o di sublocazione degli alloggi stessi in quella della concessione in uso; conseguentemente si è reso necessario anche modificare i punti 6 e 7 del quarto comma.

Articolo 23. — La previsione di utilizzare, ai fini della locazione degli insediamenti edilizi, le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stata limitata, per evidenti ragioni di opportunità, solo all'attuazione del programma di cui all'articolo 21 concernente l'acquisizione di sedi idonee e funzionali per gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria e non anche per l'attuazione del programma di cui all'articolo 22 relativo all'acquisizione di alloggi da destinare in uso al personale della stessa Amministrazione.

Articolo 26. — In relazione all'istituzione del servizio di economato del Ministero delle finanze di cui all'articolo 6, si è reso neces-

sario apportare alcune conseguenti modifiche di carattere formale al testo del primo comma.

L'inciso inserito nel secondo comma ha, poi, lo scopo di sottolineare la volontà e l'interesse del Parlamento a che, nell'ambito della generale previsione di potenziamento delle attrezzature delle sedi degli uffici doganali, sia riconosciuto un carattere di preminenza a quelle ubicate nell'arco alpino.

Articoli 27 e 28. — In relazione al tempo trascorso dalla data in cui venne presentato al Parlamento il disegno di legge delega, sono stati aggiornati, all'anno in corso, d'intesa col Ministro del tesoro, gli anzidetti due articoli relativi agli impegni di spesa e all'onere finanziario.

Onorevoli senatori, ho concluso. Credo che a nessuno sfugga l'importanza che riveste il provvedimento al nostro esame. Le disposi-

zioni contenute nel disegno di legge n. 1114 — in cui la Commissione propone di considerare assorbiti gli altri disegni di legge, nn. 47, 50, 116 e 280, congiuntamente esaminati — sono frutto, come ho già detto, di esperienze, di studi e di troppo lunghi anni di indagini e rappresentano anche un meritevole sforzo del Governo e della Commissione per realizzare un apparato amministrativo realmente moderno ed agile, atto a condurre una efficace lotta alla evasione fiscale e ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di una effettiva giustizia tributaria che il Paese da tempo attende.

C'è da augurarsi che una riforma così importante che, qualche volta, è stata motivo di profonda amarezza per chi in buona fede e con entusiasmo in essa ha creduto, nel suo iter non incontri ulteriori ostacoli.

SANTALCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

SUI DISEGNI DI LEGGE: « *Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria* » (1114);

« *Unificazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle finanze* » (47);

« *Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto* » (50);

« *Norme per la sistemazione di talune situazioni in seno all'Amministrazione finanziaria* » (116);

« *Elevazione della competenza degli intendenti di finanza. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72* » (280).

14 gennaio 1981

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime parere favorevole segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di adottare il disegno di legge n. 1114 come testo base della materia che lo stesso disegno di legge n. 1114 e i disegni di legge nn. 47, 50, 116 e 280 tendono a disciplinare.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria* » (1114).

9 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza fa presente quanto segue:

a) la quantificazione preventiva delle quote destinate ad incidere su ciascuno degli anni dal 1982 al 1988, prevista dal terzo comma dell'articolo 27 (impegni di spesa) appare in contrasto con il modulo generale previsto per le leggi di spesa pluriennale dall'articolo 18, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Analogo discorso vale per la previsione di cui al quarto comma dello stesso articolo 27;

b) in linea con il richiamato articolo 18, primo comma, della legge n. 468 del 1978 la quantificazione delle quote destinate a gravare su ciascun esercizio finanziario va rinviata alla legge finanziaria dei corrispondenti anni e non alle leggi di bilancio.

In conseguenza il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 27 dovrebbero essere sostituiti con i seguenti nuovi commi:

« Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 21, è autorizzato, per gli anni dal 1982 al 1988, uno stanziamento complessivo di lire 1.500 miliardi.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al precedente comma, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 22, è autorizzato, per gli anni dal 1981 al 1985, uno stanziamento complessivo di lire 350 miliardi.

L'autorizzazione di spesa per il 1981 viene determinata in lire 50 miliardi. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al precedente comma, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

L'indicazione delle quote annuali di cui ai commi precedenti, destinate a gravare sugli anni finanziari successivi al 1981, sarà operata con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

La Commissione, pertanto, non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento a condizione che l'articolo 27 sia modificato nel senso prima indicato.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari incidenti sul 1981 (art. 28) la copertura appare correttamente assicurata.

b) SUI DISEGNI DI LEGGE: « *Unificazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle finanze* » (47);

« *Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto* » (50);

« *Norme per la sistemazione di talune situazioni in seno all'Amministrazione finanziaria* » (116);

9 dicembre 1980

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al loro ulteriore corso nella convinzione che essi rifluiranno in un testo unificato che disciplinerà la materia in modo organico sulla base delle soluzioni proposte nel disegno di legge n. 1114.

Per i profili di copertura si fa rinvio pertanto alle considerazioni contenute nel parere, emesso in pari data, sul citato disegno di legge n. 1114.

DISEGNO DI LEGGE n. 1114

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DELEGA LEGISLATIVA

Art. 1.

(Delega)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i criteri e le direttive indicati negli articoli seguenti, norme dirette a:

1) adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario ed alle esigenze connesse con gli altri compiti previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea con speciale riferimento all'attività doganale;

2) conformare la disciplina dello stato giuridico e dei ruoli del personale dipendente dal Ministero delle finanze al nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, di cui al precedente n. 1), in armonia con la legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative e completare l'automazione dei servizi riguardanti l'attività del Ministero delle finanze.

Art. 2.

(Decreti delegati)

I decreti, di cui all'articolo precedente, sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere della commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DELEGA LEGISLATIVA

Art. 1.

*(Delega)**Identico:*1) *identico;*2) *identico;*

3) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, completare l'automazione dei servizi riguardanti l'attività del Ministero delle finanze e realizzare il sistema informativo del Ministero stesso.

Art. 2.

*(Decreti delegati)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Se la commissione, di cui al comma precedente, non esprime il parere nel termine di quarantacinque giorni dalla data dell'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.

L'entrata in vigore dei decreti delegati o di singole norme degli stessi può essere stabilita con decorrenza non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per quanto concerne gli organi centrali di cui ai successivi articoli 5 e 6 e l'unificazione dei ruoli di cui al successivo titolo III, a diciotto mesi per quanto concerne le direzioni regionali di finanza di cui al successivo articolo 8, a tre anni per quanto concerne l'unificazione degli uffici tributari e delle attività di accertamento e a cinque anni per quanto concerne la completa attuazione di ogni altra disposizione prevista dalla presente legge.

Art. 3.

*(Integrazione e correzione
dei decreti delegati)*

Entro cinque anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1 potranno essere emanate, di norma una volta l'anno, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità di cui all'articolo 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati nel rispetto dei criteri e delle direttive indicati negli articoli seguenti.

La disciplina di taluno degli organi od uffici, di cui al numero 1 dell'articolo 1, può essere prevista come sperimentale per un biennio anche con limitazioni territoriali. Scaduto il biennio di sperimentazione e valutati i risultati della stessa, con decreto emanato ai sensi del comma precedente sarà disposta la definitiva applicazione della disciplina prevista o vi saranno apportate le opportune modifiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La commissione, di cui al comma precedente, deve esprimere il parere nel termine di sessanta giorni dalla data dell'invio degli schemi di decreto.

L'entrata in vigore dei decreti delegati o di singole norme degli stessi può essere stabilita con decorrenza non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per quanto concerne gli organi centrali di cui ai successivi articoli 5 e 6 e l'unificazione dei ruoli di cui al successivo Titolo III, a diciotto mesi per quanto concerne le direzioni regionali di finanza di cui al successivo articolo 8, a tre anni per quanto concerne l'unificazione degli uffici tributari e delle attività di accertamento e a quattro anni per quanto concerne la completa attuazione di ogni altra disposizione prevista dalla presente legge.

Art. 3.

*(Integrazione e correzione
dei decreti delegati)*

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

In mancanza dell'emanazione dell'anzidetto decreto la sperimentazione cessa a tutti gli effetti.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 4.

(Decentramento amministrativo)

L'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici deve essere stabilito sulla base del maggiore decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative, salva la previsione dei controlli ritenuti necessari sugli uffici periferici da parte degli organi sopraordinati.

Tutte le funzioni amministrative dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione di quelle che investono questioni di interesse generale o che comportano rilevanti impegni di spesa, devono essere attribuite agli uffici periferici con i necessari poteri di decisione.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, devono essere specificati i casi in cui gli organi sopraordinati possono esercitare il controllo in forma sostitutiva.

Devono essere disciplinate la soppressione e la conseguente graduale chiusura di tutti gli organi ed uffici non previsti dalla presente legge e dai decreti di cui all'articolo 2, in corrispondenza all'istituzione degli organi ed uffici dagli stessi previsti, ai quali vengono attribuite le funzioni da essi svolte, coordinandole con l'ordinamento vigente di tutti gli altri organi ed uffici periferici dello Stato, nonchè di quelli delle regioni e degli altri enti locali territoriali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 4.

(Decentramento amministrativo)

L'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici deve essere stabilito sulla base del maggiore decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative, salva la previsione dei controlli ritenuti necessari sugli uffici periferici.

Identico.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, devono essere specificati i casi, che comunque devono essere di particolare rilevanza, in cui gli organi sopraordinati possono esercitare il controllo in forma sostitutiva.

Con i decreti di cui al precedente articolo 2 devono essere disciplinate la soppressione e la conseguente graduale chiusura di tutti gli organi ed uffici non previsti dalla presente legge e dai decreti di cui allo stesso articolo 2, in corrispondenza all'istituzione degli organi ed uffici dagli stessi decreti previsti, ai quali vengono attribuite le funzioni da essi svolte, coordinandole con l'ordinamento vigente di tutti gli altri organi ed uffici periferici dello Stato, nonchè di quelli delle regioni e degli altri enti locali territoriali.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(Segretario generale)

Deve essere previsto il segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro, col quale collabora al coordinamento dell'attività dei vari servizi dell'amministrazione centrale e di questi con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto attiene l'attività tributaria, e con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e con il compito di vigilare sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici e di provvedere alla gestione dei servizi indivisibili, nonchè alla disciplina della loro utilizzazione da parte delle direzioni generali.

L'incarico di segretario generale è conferito, di norma, a un dirigente generale del Ministero delle finanze oppure a dipendenti dello Stato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria e aventi funzioni o qualifiche equipollenti o superiori da collocare fuori ruolo, nonchè ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico è revocabile con le stesse modalità con le quali è stato conferito.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale devono essere istituiti quali servizi indivisibili:

a) il servizio per gli studi di politica tributaria e per l'analisi fiscale, diretti anche alla programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) il servizio per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazione;

c) il servizio per l'utilizzazione degli indicatori di produttività (*standard* lavorativi) ai fini della migliore utilizzazione degli uffici centrali e periferici;

d) il servizio per la programmazione e il controllo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Segretario generale)

Deve essere previsto il segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro, col quale collabora al coordinamento dell'attività dei vari servizi dell'amministrazione centrale e di questi con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto attiene l'attività tributaria, e con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e con il compito di vigilare sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici e di provvedere alla disciplina della utilizzazione dei servizi indivisibili da parte delle direzioni generali.

*Identico.**Identico.*a) *identica;*b) *identica;*c) *identica;*d) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

e) il servizio per la formazione e il perfezionamento professionale del personale e la Scuola centrale tributaria;

f) il servizio per lo sviluppo della coscienza civile e l'informazione del contribuente.

Deve essere istituito l'ufficio legislativo posto alle dirette dipendenze del Ministro e coordinato con l'ufficio del segretario generale.

Quando l'incarico non sia conferito ad estranei al Ministero delle finanze o non sia previsto diversamente dalla legge, ai servizi di cui al terzo comma e all'ufficio legislativo sono preposti, di norma, impiegati del Ministero medesimo con qualifiche di dirigente superiore o di primo dirigente e rispettivamente di dirigente generale.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale deve essere collocato il servizio centrale degli ispettori tributari, istituito con la legge 24 aprile 1980, n. 146; possono essere emanate norme complementari ed integrative in merito alle competenze e agli organi del servizio stesso, allo stato giuridico degli ispettori tributari e al personale di collaborazione.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale deve essere istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, la quale eserciterà direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa le competenze dello stesso, secondo le indicazioni del Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione della carta bianca e da lettere, degli stampati, dei moduli, dei beni mobili e di tutti i mezzi tecnici, strumentali e pubblicitari, nonchè di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici utilizzando lo stanziamento di spe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soppressa;

e) *identica.*

Deve essere istituito l'ufficio del coordinamento tributario, legislazione e studi alle dirette dipendenze del Ministro e coordinato con l'ufficio del segretario generale. Per il funzionamento dell'ufficio possono essere destinati al Ministero delle finanze nella posizione di fuori ruolo non più di sei magistrati della magistratura ordinaria o amministrativa o avvocati dello Stato.

Soppresso.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale deve, inoltre, essere collocato il servizio centrale degli ispettori tributari istituito con la legge 24 aprile 1980, n. 146; possono essere emanate norme complementari ed integrative della suddetta legge in merito ad una maggiore partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel comitato di coordinamento, nonchè alle competenze ed alla utilizzazione degli ispettori tributari e degli organi del servizio stessi.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

sa iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro. Sarà prevista la possibilità di avvalersi direttamente anche di fornitori diversi dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, nei casi di urgenza accertati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Provveditorato generale dello Stato, per l'acquisizione della carta bianca e da lettere, degli stampati, dei moduli e dei raccoglitori di archivio, in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Il servizio stampa per la documentazione e l'informazione giornalistica e radio-televisiva è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

Restano salve le disposizioni attualmente vigenti relative al gabinetto del Ministro e alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

Art. 6.

(*Direzioni generali*)

L'Amministrazione centrale deve essere suddivisa in direzioni generali, tali da raggruppare presso ciascuna di esse funzioni omogenee attualmente ripartite fra organi similari diversi, secondo i seguenti criteri:

a) servizi inerenti alle imposte sul reddito, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, ai tributi locali e alle entrate speciali;

b) servizi inerenti ai diritti doganali e alle imposte di fabbricazione e sui consumi;

c) servizi inerenti al catasto, alla consulenza tecnica, alla conservazione dei registri immobiliari e alla valutazione della proprietà immobiliare;

d) servizi inerenti all'amministrazione dei beni del demanio e dei beni patrimoniali dello Stato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Soppresso.

Al fine di rendere più funzionale e spedita l'attività del Ministero delle finanze, devono essere emanate norme intese a potenziare le competenze e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

(*Direzioni generali*)

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

e) servizi inerenti all'amministrazione del personale e agli affari generali.

Nell'ambito delle materie ad esse attribuite e salvo il coordinamento di carattere generale spettante al segretario generale, le direzioni generali devono avere altresì competenza relativamente:

a) ai servizi per l'attuazione e la gestione delle attività d'informatica;

b) alle relazioni internazionali;

c) alle attività di studio, programmazione e controllo sui risultati dell'azione amministrativa;

d) ai servizi del contenzioso.

Alle direzioni generali devono essere attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) servizi inerenti agli affari generali, all'amministrazione, alla formazione e al perfezionamento del personale. È collocata, nell'ambito dei detti servizi, la Scuola centrale tributaria.

Nelle materie ad esse attribuite e salvo il coordinamento di carattere generale spettante al segretario generale, le direzioni generali devono avere altresì competenza relativamente:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

Deve essere istituito presso la Direzione generale degli affari generali e del personale un servizio di economato al quale devono essere trasferite tutte le attribuzioni e le competenze attualmente spettanti al Provveditorato generale dello Stato nelle materie di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze con esclusione della fornitura delle pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori. Per l'acquisizione della carta bianca e da lettera, delle buste, degli stampati, dei moduli e dei raccoglitori di archivio, sarà prevista la possibilità che il Ministero delle finanze, nei casi di urgenza accertati con apposito decreto del Ministro, si avvalga anche di fornitori diversi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le direzioni generali risultanti dal raggruppamento previsto dal primo comma possono essere articolate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, in direzioni centrali comprendenti ciascuna servizi unitari od omogenei o connessi tra loro. Le direzioni centrali, in numero non superiore ad otto, devono essere suddivise con decreto del Ministro delle finanze in divisioni.

Deve essere disciplinata, prevedendosi l'impiego di sistemi automatizzati, la gestione del gioco del lotto, che potrà essere data in concessione, salvi la vigilanza e il controllo del Ministero delle finanze, o affidata all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

(Scuola centrale tributaria)

Devono essere emanate norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria prevedendo fra l'altro:

- a) la possibilità di istituire sedi decentrate;
- b) l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi;
- c) il collegamento della Scuola centrale tributaria e delle sue sedi decentrate con i servizi per l'istruzione professionale del personale.

Il direttore della Scuola centrale tributaria è scelto fra i professori ordinari delle università, i magistrati ordinari o amministrativi e avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata o tra gli impiegati del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente generale di livello C.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le direzioni generali risultanti dal raggruppamento previsto dal primo comma possono essere articolate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, in direzioni centrali comprendenti ciascuna servizi unitari od omogenei o connessi tra loro. Le direzioni centrali, in numero non superiore a dieci, devono essere suddivise con decreto del Ministro delle finanze in divisioni.

Deve essere disciplinata, prevedendosi l'impiego di sistemi automatizzati, la gestione del gioco del lotto, che entro il termine di tre anni dovrà essere data in concessione, salvi la vigilanza e il controllo del Ministero delle finanze, oppure dovrà essere affidata, entro lo stesso termine, all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

(Scuola centrale tributaria)

In armonia con quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, devono essere emanate norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria prevedendo fra l'altro:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica.*

Il direttore della Scuola centrale tributaria è scelto fra gli impiegati del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente generale di livello C o tra i professori ordinari delle università.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

(*Direzioni regionali di finanza*)

Deve essere istituita, di norma, in ogni capoluogo di regione, una direzione regionale di finanza, alla quale devono essere attribuite, oltre a specifiche funzioni operative, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento e di indirizzo dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza anche al fine di evitare duplicazione di funzioni.

Potrà essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi in tutto o in parte su basi territoriali il più possibile omogenee.

La direzione regionale di finanza deve costituire l'organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati con l'Amministrazione centrale e deve essere suddivisa, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti di regola per numero e competenze alle direzioni generali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Direzioni regionali di finanza*)

Identico.

Identico.

La direzione regionale di finanza ha la rappresentanza unitaria dell'amministrazione finanziaria in sede regionale, deve costituire l'organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati con l'amministrazione centrale e deve essere suddivisa, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti di regola per numero e competenze alle direzioni centrali.

Nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni della direzione regionale di cui al precedente comma, al fine di accelerare al massimo l'operatività dei servizi doganali, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, dovrà essere previsto che i direttori dei relativi servizi della direzione regionale di finanza sono posti funzionalmente alle dirette dipendenze della direzione generale che sovrintenderà ai servizi stessi.

La direzione regionale di finanza, sulla base delle direttive emanate dalle direzioni generali e tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale, predisponde annualmente il piano degli accertamenti e formula i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari della regione

(Segue: *Testo del Governo*)

Deve essere istituito, alle dipendenze del direttore regionale, un servizio ispettivo con i seguenti compiti:

a) effettuare verifiche e controlli, direttamente o su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari, su tutti gli uffici finanziari periferici dipendenti;

b) effettuare verifiche e controlli, anche su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari, nei confronti dei contribuenti al fine di reprimere le violazioni delle leggi finanziarie e di fornire agli uffici competenti elementi utili all'accertamento dei tributi;

c) effettuare verifiche e controlli sulla movimentazione delle merci da e per l'estero, sulla produzione di beni sottoposti a sovrimposta di confine e ad imposta sui consumi, sulla erogazione dei fondi della Comunità economica europea.

Devono essere istituiti nell'ambito della direzione regionale un servizio per l'istruzione professionale del personale, un servizio di economato, nonché un servizio contabile con le attribuzioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Devono essere, altresì, attribuite alla direzione regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dalle intendenze di finanza in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonché quelle esercitate in materia di ricorsi amministrativi e di definizione in via amministrativa di contesti relativi a reati punibili con la sola multa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza nello svolgimento delle loro attività.

Identico:

a) *identica;*

b) effettuare controverifiche ai fini del controllo dell'attività e del funzionamento degli uffici finanziari periferici dipendenti;

c) *identica.*

Identico.

Devono essere attribuite alla direzione regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dalle intendenze di finanza:

1) in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, eccetto quelle di cui all'articolo 26 della legge stessa;

2) in materia di ricorsi amministrativi relativi a tributi erariali e di definizione in via amministrativa di contesti relativi a reati punibili con la sola multa.

Devono essere, altresì, attribuite al direttore regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dal Ministro delle finanze in materia di contenzioso relativo a tributi comunali e provinciali.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le competenze attualmente assegnate alle intendenze di finanza in materia di gestione di affari generali devono essere attribuite alle direzioni regionali di finanza o agli uffici periferici di cui all'articolo 9.

Art. 9.

(Uffici periferici)

Gli uffici periferici, da porre alle dipendenze della direzione regionale di finanza nella cui circoscrizione ciascuno ha sede e da ordinare con l'osservanza dei criteri sotto indicati, si devono distinguere in:

a) uffici tributari da istituire in numero non superiore agli attuali uffici distrettuali delle imposte dirette in ciascuno dei distretti nei quali deve essere suddiviso il territorio nazionale in relazione al numero dei contribuenti, al gettito dei tributi amministrati ed agli insediamenti economico-produttivi rispetto ai quali essi devono operare; deve essere previsto che ogni comune sia compreso in un solo distretto, il cui ufficio tributario potrà eventualmente essere suddiviso in più servizi territoriali; gli uffici tributari devono esercitare le funzioni attualmente attribuite agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici del registro ed agli uffici imposta sul valore aggiunto, nonchè alle intendenze di finanza in materia di imposte dirette, tasse ed imposte indirette sugli affari, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza ed ai centri di servizio; nell'esercizio delle anzidette funzioni loro attribuite gli uffici tributari devono svolgere ogni attività operativa diretta all'accertamento dei tributi ed alla riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali; l'unificazione dei servizi negli uffici tributari deve essere prevista in modo da consentire di realizzare gradualmente l'unicità dell'attività operativa di accertamento nei confronti del singolo contribuente e la sostituzione delle gestioni esattoriali; all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia, oltre le funzioni sopraindicate, devono essere attribuite le funzioni di difesa e rappresentanza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 9.

(Uffici periferici)

Identico.

a) uffici tributari che devono esercitare le funzioni attualmente attribuite agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici del registro ed agli uffici imposte sul valore aggiunto nonchè alle intendenze di finanza in materia di imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, di contenzioso relativo ai tributi comunali e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza e ai centri di servizio; nell'esercizio delle anzidette funzioni loro attribuite gli uffici tributari devono svolgere ogni attività operativa diretta all'accertamento dei tributi ed alla riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali; l'unificazione dei servizi negli uffici tributari deve essere prevista in modo da consentire di realizzare gradualmente l'unicità dell'attività operativa di accertamento nei confronti del singolo contribuente e la sostituzione delle gestioni esattoriali; il territorio nazionale deve essere suddiviso in distretti in ognuno dei quali deve essere istituito un ufficio tributario: ogni comune deve essere compreso in un solo distretto, nella determinazione dei distretti e nella scelta della sede degli uffici tributari si deve tener conto del numero dei contribuenti, del gettito dei tributi amministrati, del tipo di insediamento economico-produttivo nonchè della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni ed in ogni caso della maggiore

(Segue: *Testo del Governo*)

del'Amministrazione finanziaria innanzi alle commissioni tributarie anche per tutti gli altri uffici tributari della provincia e tutte le funzioni attualmente svolte dalle intendenze di finanza e non attribuite ad organi e uffici diversi;

b) centri di servizio, ai quali devono essere attribuiti i compiti previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, da estendere anche all'imposta sul valore aggiunto, nonché gli adempimenti attualmente spettanti allo schedario generale dei titoli azionari; detti centri cureranno, altresì, la ricezione e la elaborazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sostituito dal decreto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

possibile aderenza alle particolari esigenze locali; all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia, che assume la denominazione di ufficio tributario provinciale, oltre alle funzioni sopraindicate, devono essere attribuite:

1) la rappresentanza unitaria degli uffici finanziari della provincia;

2) le funzioni di difesa e rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria innanzi alle commissioni tributarie anche per tutti gli altri uffici tributari della provincia;

3) le competenze in materia di attuazione di provvedimenti concernenti il trattamento economico accessorio relativo al personale in servizio negli uffici periferici indicati nel presente articolo;

4) le competenze devolute alle intendenze di finanza con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1976, n. 96, e successive modificazioni, in materia di collocamento a riposo del personale e di liquidazione del trattamento di quiescenza relative al personale in servizio negli uffici periferici indicati nel presente articolo;

5) tutte le funzioni attualmente svolte dalle intendenze di finanza e non attribuite ad organi ed uffici diversi.

Nei maggiori centri possono essere istituiti altri uffici tributari, dimensionati, di norma, sulle circoscrizioni comunali, con le competenze di cui alla presente lettera a), escluse quelle espressamente attribuite all'ufficio tributario provinciale, al quale sono funzionalmente collegati;

b) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni; i centri collaboreranno altresì con gli uffici tributari di cui alla precedente lettera *a*) negli accertamenti resi necessari dai risultati di controlli automatizzati; i centri potranno, infine, provvedere all'elaborazione di dati ed alla gestione decentrata di archivi magnetici riguardanti operazioni dei centri medesimi e degli uffici tributari;

c) uffici tecnici erariali, ufficio per il calcolo delle aree del nuovo catasto e conservatorie dei registri immobiliari con le attuali rispettive circoscrizioni territoriali, attribuzioni e competenze, salve le modifiche necessarie ad eventuali riduzioni del numero delle conservatorie dei registri immobiliari;

d) circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e laboratori chimici delle dogane e imposte indirette con le attuali attribuzioni e competenze specifiche previste dalle leggi doganali vigenti; le circoscrizioni doganali e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione potranno essere riordinati anche territorialmente e devono inoltre esercitare le funzioni attualmente spettanti alle intendenze di finanza in materia di imposte doganali, di imposte di fabbricazione e sui consumi, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza; dovranno essere previsti, in relazione all'evoluzione che potranno subire le imposte di fabbricazione, la soppressione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed il trasferimento dei relativi servizi agli uffici doganali; le dipendenze gerarchica e funzionale nell'ambito delle circoscrizioni doganali saranno definite unitamente ai rapporti con gli altri organi ed uffici periferici.

Il deposito generale dei valori bollati, che dipenderà dalla direzione regionale di finanza del Lazio e i depositi compartimen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con le attuali attribuzioni e competenze specifiche previste dalle leggi doganali vigenti e laboratori chimici delle dogane e imposte indirette per i quali dovranno essere rideterminate le attribuzioni, le competenze e le circoscrizioni territoriali; le circoscrizioni doganali e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione potranno essere riordinati anche territorialmente e devono inoltre esercitare le funzioni attualmente spettanti alle intendenze di finanza in materia di imposte doganali, di imposte di fabbricazione e sui consumi e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza; dovranno essere previsti, in relazione all'evoluzione che potranno subire le imposte di fabbricazione, la soppressione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed il trasferimento dei relativi servizi agli uffici doganali; le dipendenze gerarchica e funzionale nell'ambito delle circoscrizioni doganali saranno definite unitamente ai rapporti con gli altri organi ed uffici periferici.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tali dei valori bollati, che dipenderanno dalle direzioni regionali nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati, conserveranno le loro attribuzioni e competenze.

Art. 10.

(*Comitato tributario regionale*)

Deve essere istituito, per ogni direzione regionale di finanza, con decreto del Ministro delle finanze, un comitato tributario regionale per concorrere in via consultiva:

a) ad analizzare le strutture economiche della regione per determinare ed aggiornare indici e dati obiettivi di capacità contributiva, tenendo conto dell'entità degli scambi anche in rapporto ai flussi di importazione ed esportazione;

b) ad analizzare i risultati settoriali e complessivi dei gettiti delle imposte anche per individuare le aree di evasione fiscale;

c) ad indicare linee di programmazione per l'attività di accertamento tributario.

La direzione regionale di finanza trasmette i risultati dell'attività e le proposte del comitato tributario regionale con le proprie osservazioni al Ministero delle finanze nonchè, per l'esercizio delle sue funzioni, al commissario del Governo.

Il comitato tributario regionale deve essere composto da non più di trenta membri, designati per la metà dall'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà dalla regione, dalle province, dai comuni, dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dalle confederazioni nazionali di sindacati dei lavoratori.

Devono far parte del comitato tributario regionale, oltre i membri di cui al comma precedente, il direttore regionale di finanza e un comandante di nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza operante nella regione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Comitato tributario regionale*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I membri non di diritto durano in carica cinque anni.

(Segue: *Testo del Governo*)

I membri designati dall'Amministrazione finanziaria devono essere scelti fra i dirigenti degli uffici periferici della regione con prevalenza dei dirigenti degli uffici tributari.

Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale di finanza.

Il segretario e gli addetti alla segreteria devono essere impiegati dell'Amministrazione finanziaria.

Deve essere previsto che, per l'assolvimento dei propri compiti, il comitato tributario regionale possa richiedere informazioni, dati, notizie agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della regione, delle province e dei comuni.

TITOLO III

RIORDINAMENTO DELLO
STATO GIURIDICO E DEI RUOLI
DEL PERSONALE

Art. 11.

(Ruolo unico delle qualifiche dirigenziali)

Deve essere istituito un ruolo unico per tutte le qualifiche dirigenziali, sia amministrative che tecniche, del Ministero delle finanze, la cui dotazione organica deve essere adeguata alle necessità dei nuovi uffici, secondo la disciplina risultante dalla applicazione delle norme della presente legge. Conseguentemente devono essere sostituiti i quadri dalla lettera A alla lettera M, e loro successive variazioni, della tabella VI, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il segretario generale ed i direttori generali possono avere la qualifica di dirigente generale di livello B; gli impiegati preposti alle direzioni centrali e alle direzioni regionali o destinati alle funzioni di consigliere ministeriale per non più di due posti presso l'ufficio del segretario generale possono avere la qualifica di dirigente generale di livello C o equiparata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

TITOLO III

RIORDINAMENTO DELLO
STATO GIURIDICO E DEI RUOLI
DEL PERSONALE

Art. 11.

*(Ruolo unico delle qualifiche dirigenziali)**Identico.*

Il segretario generale ed i direttori generali rivestono la qualifica di dirigente generale di livello B; i titolari delle direzioni centrali e delle direzioni regionali e due impiegati con funzioni di consigliere ministeriale da destinare all'ufficio del segretario generale rivestono la qualifica di dirigente generale di livello C o equiparata.

(Segue: *Testo del Governo*)

Nell'ambito della dotazione organica, di cui al primo comma, deve essere prevista una specifica riserva di posti per il personale tecnico.

È prorogata fino al 31 dicembre 1985, per gli impiegati direttivi dell'Amministrazione finanziaria inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento alla data del 1° gennaio 1980, la riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 12.

(Qualifiche ad esaurimento)

I posti di ispettore generale e di direttore di divisione, conservati ad esaurimento nei vari ruoli della carriera direttiva del Ministero delle finanze e non ancora riassorbiti alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della presente legge, devono essere rispettivamente unificati e le promozioni alle relative qualifiche sono regolate dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

È prorogata fino al 31 dicembre 1986, per gli impiegati direttivi dell'Amministrazione finanziaria inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento alla data del 1° gennaio 1981, la riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Agli impiegati direttivi dell'amministrazione finanziaria inquadrati, ai sensi della normativa precedente la legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica ad esaurimento di ispettore generale od equiparata, è conferita anche in soprannumero la qualifica di primo dirigente con le modalità di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 12.

(Qualifiche ad esaurimento)

I posti di ispettore generale e di direttore di divisione, conservati ad esaurimento nei vari ruoli della carriera direttiva del Ministero delle finanze e non ancora riassorbiti alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della presente legge, devono essere rispettivamente unificati e le promozioni alle relative qualifiche sono regolate dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, salve le disposizioni di cui al secondo e terzo comma.

Alle promozioni effettuate nei ruoli della Amministrazione finanziaria in base all'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è riconosciuta la decorrenza prevista dall'articolo 24, primo comma, della stessa legge o quella del successivo inquadramento nella qualifica ottava.

La promozione alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria è conferita, anche in soprannumero, ai direttori di divisione ad esaurimento al compimento dell'anzianità di tre anni prevista dalle vigenti disposizioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Al personale di cui al precedente comma, che attraverso un rigoroso accertamento risulti in possesso dei necessari requisiti di preparazione professionale e culturale, possono essere attribuite funzioni corrispondenti alle peculiari qualificazioni professionali ed il relativo trattamento economico indicati al terzo comma del successivo articolo 13.

Art. 13.

(*Ordinamento del personale non dirigente*)

Al personale del Ministero delle finanze, non contemplato negli articoli 10 e 11, si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Devono essere istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicate dal Ministero delle finanze, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici, tra i quali quelli di accertatori (per casi più semplici, verificatori e ispettori), incaricati del contenzioso, ufficiali della riscossione coattiva, tecnici del catasto e dei servizi tecnici erariali, operatori doganali.

Devono essere previsti, per il personale inserito nei peculiari profili professionali, trattamenti retributivi differenziati da conseguirsi mediante particolari progressioni economiche e l'attribuzione di specifiche indennità commisurate alla produttività ed alla qualità del lavoro svolto e non superiori al venticinque per cento della retribuzione pensionabile. Le anzidette indennità non devono essere corrisposte qualora il dipendente, per qualsiasi ragione, non svolga i compiti previsti dalla peculiare specializzazione professionale.

La identificazione dei profili professionali, compresi quelli di cui al secondo comma, deve essere effettuata al fine di realizzare l'unificazione del personale apparte-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Al personale di cui al primo comma, che attraverso un rigoroso accertamento risulti in possesso dei necessari requisiti di preparazione professionale e culturale, possono essere attribuite funzioni corrispondenti alle peculiari qualificazioni professionali ed il relativo trattamento economico indicati al terzo comma del successivo articolo 13.

Art. 13.

(*Ordinamento del personale non dirigente*)

Al personale del Ministero delle finanze, non contemplato negli articoli 11 e 12, si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Devono essere istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicate dal Ministero delle finanze, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

nente agli attuali distinti ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria e di assicurare la necessaria mobilità tra i diversi settori di attività della medesima.

Art. 14.

(Dotazione organica)

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali deve essere stabilita in relazione alla consistenza organica dei ruoli soppressi aumentata del numero dei posti necessari alla sistemazione dei personali di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nonché alle esigenze di personale connesse al nuovo ordinamento di cui al titolo II.

L'aumento della dotazione organica cumulativa del personale del Ministero delle finanze non deve eccedere le ventimila unità.

Art. 15.

(Organici degli uffici)

In relazione alle effettive necessità funzionali ed in base alle dotazioni di personale dirigente e non dirigente di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, deve essere determinato con decreto del Ministro delle finanze l'organico di ciascuna direzione generale e di ciascun ufficio periferico, con analitica indicazione delle specifiche quali-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, gli impiegati della carriera di concetto delle conservatorie dei registri immobiliari i quali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, abbiano esercitato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche discontinui, l'incarico di gerente, si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 312.

Art. 14.

(Dotazione organica)

Identico.

Art. 15.

(Organici degli uffici)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ficazioni professionali di ciascuna unità e con particolare riguardo agli impiegati forniti di peculiari profili professionali di cui al secondo comma dell'articolo 13, ai quali devono essere vietati il trasferimento o l'assegnazione in uffici in cui non risulti disponibile il relativo posto.

Art. 16.

(Inquadramento ed accesso del personale nei profili professionali peculiari)

L'inquadramento nei peculiari profili professionali, di cui al secondo comma dell'articolo 13, deve essere subordinato ad un rigoroso accertamento del possesso dei necessari requisiti di preparazione culturale e professionale e alla dichiarata disponibilità a prestare servizio presso gli uffici nei quali sia utilizzabile, per vacanza di posti, la specifica qualificazione professionale.

Devono essere emanate norme per consentire ai dipendenti del Ministero delle finanze di transitare nei livelli di più spiccata professionalità mediante specifiche prove selettive a contenuto tecnico-pratico ovvero attraverso la partecipazione a corsi di qualificazione professionale con prove selettive finali.

Per l'accesso ai profili professionali peculiari, devono essere previste anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, norme per disciplinare i requisiti per l'ammissione alle prove stesse, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi.

La competenza a bandire e ad espletare i detti concorsi deve essere attribuita al Ministro delle finanze.

Art. 17.

(Sedi di servizio, orario di lavoro e incentivi economici)

Devono rimanere fermi gli attuali obblighi di permanenza negli uffici di una deter-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Inquadramento ed accesso del personale nei profili professionali peculiari)

Identico.

Art. 17.

(Sedi di servizio, orario di lavoro e incentivi economici)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

minata regione uniformando i relativi termini a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la destinazione agli uffici centrali deve costituire titolo di preferenza, nei limiti delle esigenze derivanti dal nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, la provenienza da uno dei soppressi ruoli centrali.

Deve essere prevista la possibilità di adottare, per l'espletamento di particolari servizi, orari giornalieri di lavoro diversificati da quello normale anche attraverso l'adozione di più turni giornalieri di servizio.

Deve essere, inoltre, prevista per il personale di tutte le qualifiche la possibilità di particolari incentivi economici in relazione al rendimento misurato sulla base di indicatori di produttività (*standards* lavorativi), definiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenendo conto di particolari difficoltà e disagi oggettivi delle prestazioni lavorative.

Art. 18.

(*Amministrazione del personale*)

Deve essere attribuita alla direzione generale degli affari generali e del personale la competenza relativa alle assunzioni, allo svolgimento ed alle cessazioni del rapporto di impiego, alla destinazione ed ai trasferimenti di ciascun impiegato alle singole direzioni generali e alle direzioni regionali di finanza e ad ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale del Ministero delle finanze salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Alle direzioni regionali di finanza deve essere attribuita la competenza relativa alla destinazione, ai trasferimenti, alle temporanee assegnazioni del personale agli uffici dipendenti nonché alla emanazione di provvedimenti specificamente indicati con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Deve essere, inoltre, prevista, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio di amministrazione, per il personale di tutte le qualifiche in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze la corresponsione di incentivi economici commisurati alla presenza in servizio e al rendimento del personale, tenendo conto di particolari difficoltà e disagi oggettivi delle prestazioni lavorative.

Art. 18.

(*Amministrazione del personale*)

Deve essere attribuita alla direzione generale degli affari generali e del personale la competenza relativa alle assunzioni, allo svolgimento ed alle cessazioni del rapporto di impiego, alla destinazione ed ai trasferimenti di ciascun impiegato alle singole direzioni generali e alle direzioni regionali di finanza e ad ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale del Ministero delle finanze salvo quanto previsto nel comma seguente.

Alle direzioni regionali di finanza deve essere attribuita la competenza relativa alla destinazione, ai trasferimenti, alle temporanee assegnazioni del personale agli uffici dipendenti nonché alla emanazione di provvedimenti specificamente indicati concernenti

(Segue: *Testo del Governo*)

cernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza.

Deve essere previsto che la direzione generale degli affari generali e del personale eserciti le attribuzioni in materia di prima destinazione e di trasferimenti, sentite le altre direzioni generali in base alle rispettive competenze, secondo programmi coordinati dal segretario generale.

Art. 19.

(Trattamento economico di prima sistemazione e di trasferimento)

Per il personale civile appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per motivate esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a lire 750.000, oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi 360 giorni di missione continuativa nella medesima località.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza, escluse le competenze attribuite all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia.

Identico.

Per il personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di una rapida copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei profili professionali, la competenza a bandire e ad espletare i concorsi deve essere attribuita al Ministero delle finanze. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero delle finanze in materia di concorsi.

Art. 19.

(Trattamento economico di prima sistemazione e di trasferimento)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IV
NORME PARTICOLARI

Art. 20.

(Sistema informativo)

Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria devono essere disciplinate, secondo criteri di razionalità e semplificazione, in maniera da consentire in quanto possibile il loro svolgimento in forma automatizzata.

La disciplina, di cui al comma precedente, deve riguardare, tra l'altro, i servizi inerenti in particolare:

- a) ai centri di servizio;
- b) alle conservatorie dei registri immobiliari;
- c) al contenzioso tributario e al massimario tributario;
- d) all'assunzione, all'amministrazione e alla gestione del personale;
- e) alla riscossione dei tributi e di ogni altra entrata erariale;
- f) al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni;
- g) al demanio dello Stato.

Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti nonché per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso di realizzazione, potranno essere stipulate una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a totale partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dalla Amministrazione finanziaria e sotto la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei seguenti compiti:

- a) acquisizione delle apparecchiature e degli impianti necessari al funzionamento del sistema informativo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV
NORME PARTICOLARI

Art. 20.

*(Sistema informativo)**Identico.**Identico.*

Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti nonché per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso di realizzazione, potranno essere stipulate convenzioni di durata non superiore a cinque anni allo scopo di affidare ad una o più società, preferibilmente a partecipazione statale, o ad istituti specializzati, secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria e sotto la vigilanza degli organi competenti della stessa, i seguenti compiti:

- a) *identica;*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

b) analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché realizzazione dei relativi programmi elaborativi;

c) gestione operativa dei centri di elaborazione dati e manutenzione dei programmi elaborativi;

d) addestramento del personale, che l'Amministrazione finanziaria renderà disponibile, e suo graduale subentro al personale della società nei compiti di cui alle precedenti lettere entro il termine di scadenza di ciascuna convenzione.

Non potranno formare oggetto delle convenzioni i compiti che già attualmente vengono svolti direttamente dal personale dell'Amministrazione finanziaria.

Le convenzioni verranno stipulate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Analoga deroga sarà consentita anche relativamente alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti indicati nel comma precedente.

Con decreto del Ministro delle finanze verranno stabilite le misure necessarie per la tutela del segreto d'ufficio da parte del personale della società affidataria.

Art. 21.

(Programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili)

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministro delle finanze;

e) formazione ed addestramento del personale, che l'Amministrazione finanziaria renderà disponibile, e suo graduale subentro al personale della società nei compiti di cui alle precedenti lettere entro il termine di scadenza di ciascuna convenzione.

Identico.

Le convenzioni stipulate dovranno in ogni caso prevedere, in relazione al conseguimento dell'obiettivo di cui al punto 3) dell'articolo 1, la graduale integrazione dell'attività di automazione oggetto delle convenzioni con quelle gestite direttamente con il personale dell'Amministrazione finanziaria.

Le convenzioni verranno stipulate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Analoga deroga sarà consentita anche relativamente alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente quarto comma,

Identico.

Art. 21.

(Programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

li e periferici dell'Amministrazione finanziaria e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche e quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, è autorizzato a predisporre ed attuare nel settennio 1982-1988 un programma straordinario di acquisti e costruzioni di immobili nonché di ammodernamento di edifici demaniali, coordinato con il programma generale di acquisti e costruzioni di immobili per uffici predisposto dal Ministero del tesoro.

Nell'anzidetto programma straordinario deve essere prevista anche la possibilità di acquisire aree da adibire a spazi doganali.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale, è approvato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

Art. 22.

(Programma di interventi straordinari per assicurare la disponibilità di alloggi al personale dell'Amministrazione finanziaria)

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici finanziari centrali e periferici anche mediante la mobilità del personale, è autorizzato a predisporre ed attuare, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e per località sedi dei suddetti uffici, un programma di acquisti e di costruzioni di fabbricati di tipo economico da destinare ad uso esclusivo di alloggi di servizio da concedere in locazione per gli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze, per le località sedi di uffici finanziari nelle quali non sia possibile o opportuno acquistare e costru-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Programma di interventi straordinari per assicurare la disponibilità di alloggi al personale dell'Amministrazione finanziaria)

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici finanziari centrali e periferici anche mediante la mobilità del personale, è autorizzato a predisporre ed attuare, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e per località sedi dei suddetti uffici, un programma di acquisti e di costruzioni di fabbricati di tipo economico da destinare esclusivamente ad alloggi di servizio in concessione d'uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze, per le località sedi di uffici finanziari nelle quali non sia possibile o opportuno acquistare e costru-

re i fabbricati e comunque fino a quando nelle altre località non sia attuato il programma di cui al comma precedente, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza convenzioni per la locazione di fabbricati di proprietà degli stessi da concedere in sublocazione agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2, norme intese a disciplinare la formazione ed attuazione del programma, di cui al primo comma, le convenzioni, di cui al secondo comma, la concessione degli alloggi in locazione o sublocazione.

Il Governo della Repubblica eserciterà la delega, di cui al comma precedente, attenendosi ai seguenti principi direttivi:

1) il programma di acquisti e di costruzioni dovrà basarsi sulle esigenze dei singoli uffici tenuto conto della difficoltà di reperimento di alloggi e di destinazione di personale a domanda;

2) il programma potrà prevedere l'acquisto e la costruzione di fabbricati destinati ad alloggi sia familiari sia per persone singole con servizi comuni, ai quali deve essere estesa la disposizione dell'articolo 26;

3) saranno previsti i modi di amministrazione degli immobili e di prestazione dei servizi comuni;

4) sarà prevista la deroga a norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli Istituti di previdenza;

5) saranno stabiliti i criteri per le assegnazioni degli alloggi in locazione o sublocazione;

6) i contratti di locazione e sublocazione saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti, comprese quelle relative all'equo canone, salve le deroghe stabilite dalle norme delegate;

re i fabbricati e comunque fino a quando nelle altre località non sia attuato il programma di cui al comma precedente, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza convenzioni per acquisire la disponibilità di fabbricati di proprietà degli stessi da concedere in uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2, norme intese a disciplinare la formazione ed attuazione del programma di cui al primo comma, le convenzioni di cui al secondo comma, la concessione degli alloggi.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) saranno stabiliti i criteri per le assegnazioni degli alloggi in concessione;

6) i canoni di concessione saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti, comprese quelle relative alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salve le deroghe stabilite dalle norme delegate;

(Segue: *Testo del Governo*)

7) saranno disciplinate la cessazione dell'assegnazione e la conseguente risoluzione dei contratti, in relazione alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dell'assegnatario o di un suo trasferimento ad altra sede di servizio.

Art. 23.

(Localizzazione e costruzione di beni immobili)

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui ai precedenti articoli 21 e 22 provvede il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili di cui agli articoli 21 e 22 può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. Non si applica la disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando la esecuzione delle opere venga affidata in concessione di sola costruzione.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggiore valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano, anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero delle finanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7) saranno disciplinate la cessazione dell'assegnazione e la conseguente revoca della concessione, in relazione alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dell'assegnatario o di un suo trasferimento ad altra sede di servizio.

Art. 23.

(Localizzazione e costruzione di beni immobili)

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 21 provvede il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

(*Manutenzione straordinaria degli immobili*)

Alla manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi dei propri uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali, ad alloggi per il personale e a sedi delle strutture didattiche centrali e periferiche nonché di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, provvede il Ministero delle finanze e l'onere di spesa relativo viene iscritto su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro delle finanze può delegare ai titolari degli uffici la facoltà di assumere impegni sul sopraindicato capitolo di bilancio, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto.

Art. 25.

(*Locazione di beni immobili*)

Nella prima attuazione della presente legge le spese per la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali potranno essere effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Art. 26.

(*Acquisizione di beni mobili*)

La sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato presso il Ministero delle finanze può effettuare anche in economia e in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, le spese relative all'acquisizione di beni mobili, di arredi e di tutti i mezzi tecnici e strumentali necessari al primo impianto degli uffici centrali e periferici, degli occorrenti servizi sociali e delle strutture didattiche centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(*Manutenzione straordinaria degli immobili*)

Identico.

Art. 25.

(*Locazione di beni immobili*)

Identico.

Art. 26.

(*Acquisizione di beni mobili*)

In sede di attuazione della presente legge potranno essere effettuate anche in economia e in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, le spese relative all'acquisizione di beni mobili, di arredi e di tutti i mezzi tecnici e strumentali necessari al primo impianto degli uffici centrali e periferici, degli occorrenti servizi sociali e delle strutture didattiche centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria.

(Segue: *Testo del Governo*)

Devono essere in particolare potenziate le attrezzature delle sedi degli uffici doganali, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici delle imposte di fabbricazione.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 27.

(Impegni di spesa)

Ai fini dell'attuazione della delega prevista nei precedenti articoli, per quanto attiene alle materie relative alla disciplina giuridica ed economica del personale, è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 130 miliardi.

Per sopperire agli oneri relativi al completamento ed adeguamento del sistema informativo di cui al precedente articolo 20, nonché a quelli concernenti la manutenzione straordinaria degli immobili di cui al precedente articolo 24 ed a quelli relativi a locazione di beni immobili di cui al precedente articolo 25, è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 120.800 milioni.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 21, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 1.500 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

75 miliardi per il 1982;
150 miliardi per il 1983;
300 miliardi per il 1984;
300 miliardi per il 1985;
300 miliardi per il 1986;
225 miliardi per il 1987;
150 miliardi per il 1988.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Devono essere in particolare potenziate le attrezzature delle sedi degli uffici doganali, segnatamente di quelle ubicate nell'arco alpino, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 27.

(Impegni di spesa)

Ai fini dell'attuazione della delega prevista nei precedenti articoli, per quanto attiene alle materie relative alla disciplina giuridica ed economica del personale, è autorizzata per il triennio 1982-1984 la spesa complessiva di lire 111 miliardi.

Per sopperire agli oneri relativi al completamento ed adeguamento del sistema informativo di cui al precedente articolo 20, nonché a quelli concernenti la manutenzione straordinaria degli immobili di cui al precedente articolo 24 ed a quelli relativi a locazione di beni immobili di cui al precedente articolo 25, è autorizzata per il triennio 1982-1984 la spesa complessiva di lire 106.010 milioni.

Identico:

75 miliardi per il 1983;
150 miliardi per il 1984;
300 miliardi per il 1985;
300 miliardi per il 1986;
300 miliardi per il 1987;
225 miliardi per il 1988;
150 miliardi per il 1989.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 22, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 350 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

- 50 miliardi per il 1981;
- 100 miliardi per il 1982;
- 100 miliardi per il 1983;
- 75 miliardi per il 1984;
- 25 miliardi per il 1985.

La ripartizione degli stanziamenti di cui ai commi precedenti potrà essere modificata in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Per l'acquisizione dei beni mobili di cui all'articolo 26 per ciascuno dei sette esercizi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzato lo stanziamento di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 28.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1981 in complessive lire 92.670 milioni, si provvede, quanto a lire 42.670 milioni e quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico:*

- 50 miliardi per il 1982;
- 100 miliardi per il 1983;
- 100 miliardi per il 1984;
- 75 miliardi per il 1985;
- 25 miliardi per il 1986.

*Identico.**Identico.*

Art. 28.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in complessive lire 67.670 milioni, si provvede quanto a lire 17.670 milioni e quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 47

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SANTALCO

Art. 1.

*(Unificazione dei ruoli delle
carriere direttive)*

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella I allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale amministrativo delle carriere direttive dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 3 giugno 1976, sostitutivo della tabella I annessa al decreto interministeriale 29 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) ruolo del personale ispettivo per i servizi della finanza locale, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 3 giugno 1976, sostitutivo della tabella I annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

3) ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di cui alla tabella I annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

4) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale amministrativo delle dogane —, di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 3 giugno 1976, sostitutivo della tabella V annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

5) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

6) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — uffici del registro ed ispettorati compartimentali — di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

7) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — conservatorie dei registri immobiliari — di cui alla tabella VI annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

8) ruolo degli statistici delle carriere direttive dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di cui alla tabella I annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

9) ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella III annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

10) ruolo della carriera direttiva della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — personale tecnico dei laboratori chimici — di cui alla tabella IV annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

11) ruolo della carriera direttiva della amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella IV annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il Ministro delle finanze provvederà ad approvare, con proprio decreto, le nuove tabelle organiche dei ruoli di cui al precedente comma.

Art. 2.

(Unificazione dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella II allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella VIII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo del personale amministrativo-contabile della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella IX annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo del personale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, di cui alla tabella VII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

4) ruolo dei contabili della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui alla tabella XI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

5) ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

6) ruolo della carriera di concetto — personale degli uffici del registro — di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

7) ruolo della carriera di concetto — personale delle conservatorie dei registri immobiliari — di cui alla tabella XII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

(Unificazione dei ruoli del personale contabile della carriera di concetto)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella III allegata alla presente legge:

1) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — contabili doganali — di cui alla tabella X annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella X annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette sugli affari — carriera degli uffici del registro — di cui all'allegato 6 al decreto ministeriale 19 settembre 1975, emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 4.

(Unificazione dei ruoli del personale di meccanografia della carriera di concetto)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella IV allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale di meccanografia della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rette, di cui alla tabella C allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

2) ruolo della carriera di concetto per i servizi meccanografici, di cui al quadro 2 allegato alla legge 15 giugno 1965, n. 703, modificato dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 5.

(Ruoli tecnici della carriera di concetto)

Il ruolo della carriera di concetto — personale tecnico — dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali ed il ruolo della carriera di concetto — personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte di fabbricazione, di cui rispettivamente, alle tabelle IX e X annesse al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle V e VI allegate alla presente legge.

È istituito il ruolo del personale di cui alla Tabella VII allegata alla presente legge.

Art. 6.

(Ruoli ad esaurimento)

I seguenti ruoli ad esaurimento sono unificati in quello di cui alla tabella VIII allegata alla presente legge:

1) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — controllori di dogana — di cui alla tabella X annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trasformato in ruolo ad esaurimento per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

2) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette — procuratori — di cui alla tabella XI annessa al decreto interministeriale

15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trasformato in ruolo ad esaurimento per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

3) ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — procuratori degli uffici del registro — di cui alla tabella XII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trasformato in ruolo ad esaurimento per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Art. 7.

(Unificazione dei ruoli del personale amministrativo della carriera esecutiva)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella IX allegata alla presente legge:

1) ruoli del personale addetto agli uffici e all'ufficio cifra e telegrafo delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella XIV annessa al decreto interministeriale 8 febbraio 1972, sostitutiva di quella annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo delle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette — di cui alla tabella XVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo del personale addetto agli uffici della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1975,

emanato in attuazione della legge 4 agosto 1975, n. 397;

4) ruolo delle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — personale degli uffici del registro — di cui alla tabella XIX annessa al decreto interministeriale 8 febbraio 1972, sostitutiva di quella annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

5) ruolo delle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — personale delle conservatorie dei registri immobiliari — di cui alla tabella XIX annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

6) ruolo delle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale delle dogane — di cui alla tabella XVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

7) ruolo del personale delle carriere esecutive delle dogane ed imposte indirette — personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella XVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La qualifica di operatore tecnico, prevista nei ruoli di cui ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma del presente articolo, è trasformata, nel ruolo unificato dal comma stesso, in qualifica ad esaurimento.

In corrispondenza con le vacanze che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, si determineranno nella predetta qualifica ad esaurimento, verrà aumentata di altrettanti posti la dotazione organica della qualifica di coadiutore prevista nella tabella IX allegata alla presente legge.

Art. 8.

(Unificazione dei ruoli del personale tecnico delle carriere esecutive)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella X allegata alla presente legge:

1) ruolo della carriera esecutiva della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali — personale tecnico — di cui alla tabella XV annessa al decreto interministeriale 8 febbraio 1972, sostitutiva di quella annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, di cui alla tabella XVI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo delle carriere esecutive della amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette — di cui alla tabella XVIII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 9.

(Unificazione dei ruoli del personale di meccanografia della carriera esecutiva)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella XI allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale di meccanografia delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella XIV annessa al decreto del Ministro delle finanze dell'8 febbraio 1972, sostituita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

2) ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella XV allegata al decreto del Ministro delle finanze dell'8 febbraio 1972, modificata dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

3) ruolo del personale di meccanografia delle carriere esecutive dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette, di cui alla tabella C allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

4) ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui alla tabella XVIII annessa al decreto del Ministro delle finanze dell'8 febbraio 1972, sostituita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, e modificata dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

5) ruolo delle carriere esecutive della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari — personale di meccanografia degli uffici del registro e degli uffici IVA — di cui alla tabella XIX annessa al decreto del Ministro delle finanze dell'8 febbraio 1972, sostituita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, e modificata dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

6) ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici, di cui al quadro 3 allegato alla legge 15 giugno 1965, n. 703, modificato dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 10.

(Unificazione dei ruoli del personale della carriera ausiliaria)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella XII allegata alla presente legge:

1) ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella XXI annessa al decreto

interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella XXII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo della carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali, di cui alla tabella XXIII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4) ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette — personale delle dogane — di cui alla tabella XXIV annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

5) ruolo delle visitatrici doganali, di cui alla tabella XXIV annessa al decreto interministeriale 15 giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

6) ruolo delle carriere ausiliarie della amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella XXIV annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

7) ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui alla tabella XXV annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

8) ruolo delle carriere ausiliarie della amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — personale degli uffici del registro — di cui alla tabella XXVI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

9) ruolo delle carriere ausiliarie della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari — personale delle conservatorie dei registri immobiliari — di cui alla tabella XXVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

10) ruolo delle carriere ausiliarie dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — personale tecnico — di cui alla tabella XXVI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

11) ruolo della carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici, di cui alla tabella XXVII annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

(Unificazione dei ruoli del personale tecnico delle carriere ausiliarie)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella XIII allegata alla presente legge:

1) ruolo del personale tecnico — addetto agli uffici finanziari — delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, di cui alla tabella XXI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) ruolo delle carriere ausiliarie della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — personale dei laboratori chimici — di cui alla tabella XXIV annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

3) ruolo ad esaurimento delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza — personale del soppresso servizio tecnico agrario — di cui

alla tabella XXI annessa al decreto interministeriale 15 gennaio 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

(Unificazione dei ruoli degli operai)

I seguenti ruoli sono unificati in quello di cui alla tabella XIV allegata alla presente legge:

1) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione centrale, di cui alla tabella I annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

2) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella II annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

3) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio, di cui alla tabella III annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

4) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione — di cui alla tabella IV annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

5) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette — dogane — di cui alla tabella IV annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

6) ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, di cui alla tabella V annessa al decreto interministeria-

le 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

7) ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici, di cui alla tabella C allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397;

8) ruolo del personale operaio del Corpo della guardia di finanza, di cui alla tabella VI annessa al decreto interministeriale 1° giugno 1971, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 13.

(Funzioni del personale della carriera direttiva)

Il personale appartenente al ruolo unificato di cui al precedente articolo 1 ed in possesso della qualifica di consigliere od equiparata svolge le attribuzioni previste dal primo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale con qualifica di direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione o equiparate svolge, negli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, le attribuzioni previste dall'articolo 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Il personale appartenente ai ruoli sostituiti con il secondo comma del precedente articolo 1 continua a svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Art. 14.

(Attribuzioni del personale di concetto)

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 2 della presente legge svolge, negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione

delle finanze, le attribuzioni di natura amministrativa previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 3 della presente legge svolge, negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze, le attribuzioni di natura contabile e quelle inerenti ai servizi di cassa.

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 4 della presente legge svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile inerenti ai servizi meccanografici negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze.

Il personale appartenente ai ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 5 della presente legge svolge le funzioni proprie delle qualifiche di appartenenza rispettivamente negli uffici dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali e negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il personale appartenente al ruolo istituito con il secondo comma dell'articolo 5 della presente legge svolge compiti di natura tecnica propri della carriera di concetto ed inerenti ai servizi d'istituto dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Il personale appartenente al ruolo unificato ad esaurimento di cui all'articolo 6 della presente legge svolge le funzioni proprie della carriera di concetto previste dagli ordinamenti degli uffici periferici delle dogane ed imposte indirette, delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art. 15.

(Attribuzioni del personale esecutivo)

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera esecutiva, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolge, negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze, le attribuzioni di natura amministrativa e quelle di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, previste dall'articolo 24, primo comma, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera esecutiva, di cui all'articolo 8 della presente legge, svolge i compiti di natura tecnica propri della carriera di appartenenza ed inerenti ai servizi d'istituto degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, degli uffici periferici dell'amministrazione del demanio, nonché dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Il personale appartenente al ruolo unificato della carriera esecutiva di cui all'articolo 9 della presente legge è addetto agli apparati meccanografici ed alle operazioni esecutive inerenti ai servizi meccanografici degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze.

L'articolo 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Art. 258. - (*Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo*). — Le mansioni di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze, sono conferite, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva della amministrazione delle finanze con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera ».

Le mansioni di traduttore del catasto e dei servizi tecnici erariali sono conferite a seguito di apposito concorso pubblico. Il vincitore viene nominato in ruolo con la qualifica di coadiutore e con il trattamento economico iniziale del parametro 183.

Art. 16.

(*Mansioni del personale ausiliario*)

Il personale appartenente ai ruoli unificati della carriera ausiliaria di cui agli arti-

coli 10 e 11 della presente legge svolge, negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle finanze, le mansioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale con la qualifica di visitatrice doganale è addetto alle mansioni di natura specifica indicate dall'ordinamento dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette.

Art. 17.

(*Mansioni del personale operaio*)

Il personale operaio del ruolo unificato di cui all'articolo 12 della presente legge svolge, negli uffici, nei magazzini e nelle officine dell'amministrazione delle finanze, le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Art. 18.

(*Titoli di studio per i concorsi di ammissione ai ruoli della carriera direttiva*)

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo unificato della carriera direttiva di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ed equiparate.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli indicati nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge è richiesto il titolo di studio previsto dall'ordinamento del Ministero delle finanze.

Art. 19.

(*Titoli di studio per i concorsi di ammissione ai ruoli della carriera di concetto*)

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo uni-

ficato della carriera di concetto di cui all'articolo 2 della presente legge è richiesto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, per il cui conseguimento sia prevista la frequenza di cinque anni di corso, ivi comprese le eventuali classi di collegamento o integrative.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 3 della presente legge è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, oppure quelli di perito aziendale e corrispondente in lingue estere o di perito turistico.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo unificato della carriera di concetto di cui all'articolo 4 della presente legge è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, nonchè di uno dei titoli di studio previsti dal n. 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 5 della presente legge sono richiesti, rispettivamente, i diplomi di geometra e di perito tecnico industriale.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto istituito con il secondo comma dell'articolo 5 della presente legge è richiesto il possesso del diploma di perito industriale chimico.

Art. 20.

(Titoli di studio per i concorsi di ammissione ai ruoli della carriera esecutiva)

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 21.

(Titoli di studio per i concorsi di ammissione ai ruoli della carriera ausiliaria)

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli unificati di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge è richiesto il possesso del diploma di licenza elementare.

Oltre al titolo di studio di cui al precedente comma, per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale del ruolo unificato di cui all'articolo 11 della presente legge può essere richiesto anche il possesso della patente di guida ad uso privato o ad uso pubblico di tipo C o superiore.

Art. 22.

(Progressione economica nelle carriere)

Nei ruoli unificati ed istituiti dalla presente legge le classi di stipendio successive alla prima sono attribuite con decorrenza giuridica ed economica dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito indicati nelle singole tabelle, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali di stipendio. Si applicano il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 23.

(Norma di inquadramento del personale in servizio e di attribuzioni allo stesso delle classi di stipendio)

Gli impiegati e gli operai in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli indicati negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge sono inquadrati nei nuovi ruoli, nei quali ciascuno di essi mantiene, a titolo personale, la qualifica di cui è in possesso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento nei ruoli viene effettuato in base alla qualifica di appartenenza nel ruolo di provenienza; a parità o in caso di corrispondenza di qualifica, l'inquadramento è disposto sulla base dell'anzianità complessiva di carriera e, in caso di parità di tale anzianità, in base all'anzianità complessiva di servizio, oppure, in mancanza, in ragione dell'età di ciascun impiegato od operaio.

L'inquadramento di cui ai precedenti commi viene effettuato attribuendo a ciascun impiegato ed operaio la classe di stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; ai fini della successiva progressione economica, viene computata per intero l'anzianità che ciascun impiegato ed operaio possiede nella rispettiva classe di stipendio.

Gli impiegati in possesso, rispettivamente, della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo e di traduttore del catasto e dei servizi tecnici erariali vengono inquadrati nel ruolo unificato di cui al precedente articolo 6 ed agli stessi è attribuito il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando, ai fini dell'ulteriore progressione economica, l'anzianità maturata nella relativa classe di stipendio.

Art. 24.

(Personale dell'amministrazione centrale - Diritto alla sede)

Gli impiegati appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai ruoli di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 1, possono essere destinati a prestare servizio in uffici periferici dell'amministrazione delle finanze soltanto previo il loro esplicito consenso.

Art. 25.

(Inquadramento in ruolo del personale già SETAF)

Il personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli uffici dell'amministrazione delle finanze, è inquadrato, secondo il titolo di studio posseduto e le mansioni svolte, in uno dei ruoli unificati di cui ai precedenti articoli, a decorrere, agli effetti giuridici ed economici, dal compimento di tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione delle finanze.

Art. 26.

(Gestione del personale)

Fino a quando non entrerà in vigore la nuova disciplina legislativa riguardante l'ordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, gli atti inerenti l'amministrazione del personale di cui alla presente legge sono attribuiti alla competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero stesso, che vi provvede anche attraverso il decentramento delle relative attribuzioni.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio d'amministrazione, vengono annualmente determinati i contingenti di personale da assegnare ai diversi servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, compresi quelli delle segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della segreteria della commissione centrale tributaria.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale amministrativo

Livello di funzione o parametro di stipendio	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale.....	11	Direttore generale	11
			Vice direttore generale	11
			Ispettore generale dell'Amministrazione centrale e consigliere ministeriale agg.	54 (a)
			Ispettore generale per i servizi della finanza locale	2
			Ispettore generale delle Intendenze di finanza.....	4
			Direttore dell'Ufficio studi e ricerche di informatica	1
			Coordinatore dei servizi statistici	1
			Intendente	94
			Direttore U.C.R.	1
			Direttore U.T.C.D.	1
D	Dirigente superiore ...	244	Capo compartimento doganale o ispettore generale di dogana	17
			Capo compartimento imposte dirette ..	21
			Ispettore generale imposte dirette	2
			Capo compartimento tasse e imposte indirette sugli affari	21
			Ispettore generale delle tasse e imposte indirette sugli affari	4
			Conservatore dei registri immobiliari nelle sedi più importanti	10
			Direttore di divisione presso la amministrazione centrale e vice consigliere ministeriale	100
			Ispettore capo per i servizi della finanza locale	2
			Vice consigliere ministeriale per i servizi dell'informatica, ispettore capo, direttore di centro informativo, direttore di divisione statistica	5
			Intendente aggiunto nelle sedi più importanti	60
E	Primo dirigente	608	Titolare di circoscrizione doganale e ispettore capo delle dogane	95
			Direttore di ufficio imposte e nelle sedi più importanti e ispettore capo delle imposte dirette	165
			Direttore di ufficio IVA e registro più importanti e ispettore capo delle Tasse e ii.ii.aa.	162
			Conservatore dei registri immobiliari ..	18
				863

(a) Di cui uno per la direzione dei servizi amministrativi del comando generale della Guardia di finanza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : TABELLA I

Parametri	Anni di per- correnza	QUALIFICA	Posti di qualifica
530	—		
487	7		
455	5		
426	5		
387	2	Vice dirigente o ispettore	11.047 (b)
307	5		
257	4		
190	6 mesi		

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

— Ispettore generale, ispettore compartimentale e direttore capo	N. 357
— Direttore di divisione, ispettore capo e direttore di 1 ^a classe	» 354

(b) Di cui numero 2.988 indisponibili per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE
Ruolo del personale amministrativo

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	4	} Segretario	3.702
297	4		
255	4		
218	4		
178	4		
160	2		

TABELLA III

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE
Ruolo del personale contabile

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	} Contabile	2.276
297	4		
255	4		
218	4		
178	4		
160	2		

TABELLA IV

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE
Ruolo del personale meccanografia

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	} Perito meccanografo	318
302	4		
260	4		
227	4		
188	4		
160	2		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA V

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE
Ruolo del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	Geometra	2.826
302	4		
260	4		
227	4		
188	4		
160	2		

TABELLA VI

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE
Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	Procuratore	572
302	4		
260	4		
227	4		
188	4		
160	2		

TABELLA VII

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE
Ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—	Perito chimico	95
302	4		
260	4		
227	4		
188	4		
160	2		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VIII

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo ad esaurimento

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
370	—		
302	4		
260	4	Procuratori	(a)
227	4		
188	4		
160	2		

(a) Non si indica la dotazione, per la natura ad esaurimento del ruolo.

TABELLA IX

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale amministrativo

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
245	—		
213	4		
183	4	Coadiutore	11.427 (a)
163	2		
133	4		
120	2		
245	—		
218	4		
188	4	Operatore tecnico (b) e ufficiale di dogana	3.417
168	4		
143	4		
128	2		

(a) Di cui 1 posto con mansioni di capo ufficio cifra e telegrafo ed 1 posto con mansioni di traduttore del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(b) Qualifica ad esaurimento (n. 1.704 posti).

LEGISLATURA VIII. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA X

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale tecnico addetto al catasto, al demanio e ai laboratori chimici delle dogane

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
245	—	Assistente, disegnatore, assistente idraulico e preparatore chimico	4.805
218	4		
188	4		
168	4		
143	4		
128	2		

TABELLA XI

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale tecnico di meccanografia

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
245	—	Coadiutore meccanografo	10.303
218	4		
188	4		
168	4		
143	4		
128	2		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XII

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale addetto agli uffici

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
165	—	} Commesso (a)	3.872
143	4		
133	4		
115	4		
100	2		

(a) Di cui n. 180 posti di visitatrice doganale.

TABELLA XIII

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Ruolo del personale tecnico addetto agli uffici

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
165	—	} Agente Tecnico	376
143	4		
133	4		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XIV

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

PARAMETRI	Anni di percorrenza	QUALIFICA	Posti in organico
230	—	Capi operai	7
210	2		
210	—	Operai specializzati	57
190	5		
165	5		
190	—	Operai qualificati	72
173	4		
146	4		
129	2		
173	—	Operai comuni	412
153	4		
133	4		
151	2		
			548

DISEGNO DI LEGGE n. 50

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SANTALCO

TITOLO I

DISCIPLINA DEL GIOCO

Art. 1.

L'organizzazione e l'esercizio del gioco del lotto sono riservati allo Stato e sono affidati al Ministero delle finanze, il quale ne espleta la gestione in concessione secondo le norme previste nella presente legge.

Art. 2.

Le giocate si effettuano con i numeri dall'1 al 90, inclusivamente, cinque dei quali estratti a sorte, determineranno le vincite.

Art. 3.

Possono farsi giocate su una quantità massima di dieci numeri, sopra una sola ruota o sopra tutte e dieci le ruote di cui al successivo comma, sulle sorti di estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Le ruote del gioco nazionale sono le seguenti: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 4.

Le estrazioni dei numeri sui quali si fonda il gioco si effettuano pubblicamente in Roma, ogni settimana per tutte e dieci le ruote, con le modalità stabilite nel regolamento e secondo un calendario compilato ogni anno dal Ministero delle finanze che ne stabilisce anche l'ora.

Alle estrazioni, che avvengono a cura e spese del gestore, sovrintende una commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, composta di quattro membri, dei quali due in rappresentanza dell'Ammi-

nistrazione delle finanze, uno in rappresentanza del comune di Roma ed uno in rappresentanza del gestore. La presidenza della commissione compete al funzionario della Amministrazione finanziaria di qualifica più elevata.

Art. 5.

I premi del gioco del lotto sono fissati come appresso:

Sorti del gioco	Premio per ogni combinazione
Estratto semplice	10,5 volte la posta
Ambo	250 volte la posta
Terno	4.250 volte la posta
Quaterna	80.000 volte la posta
Cinquina	1.000.000 di volte la posta

Art. 6.

Le giocate si ricevono su appositi moduli o biglietti o altri analoghi documenti, genericamente denominati schede.

Le caratteristiche e i tipi delle schede di gioco, le modalità di convalida delle giocate e i prezzi delle singole schede giocate sono stabiliti e possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

La scheda deve essere compilata dal giocatore, secondo le norme di formulazione del gioco che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, con chiarezza e diligenza in ogni sua parte e deve contenere la data dell'estrazione e l'indicazione della ruota o delle ruote cui la giocata si riferisce, i numeri giocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti.

Il giocatore inoltre, prima della consegna della scheda per la convalida, deve assicurarsi che vi sia perfetta corrispondenza tra i dati indicati nelle diverse parti di essa: la mancata corrispondenza con la matrice dei numeri vincenti comporta il rifiuto della vincita.

Art. 8.

Qualora, tanto nella matrice che nelle altre parti della scheda, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale in cui la giocata stessa è stata ricevuta.

Qualora vi sia discordanza nell'indicazione della ruota fra la matrice e le altre parti della scheda, oppure in queste ultime sia omessa tale indicazione, la giocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice.

Art. 9.

Il prezzo di ciascuna scheda giocata può essere ripartito, a volontà del giocatore, tra le diverse sorti ammesse.

Il premio massimo cui può dar luogo ogni scheda, comunque sia ripartito il prezzo dell'intera giocata, non può eccedere la somma di lire 150 milioni; in caso di vincita eccedente, essa è ridotta al detto importo senza altro diritto per il giocatore.

Art. 10.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti e possono essere modificati i limiti minimi delle giocate per una o più ruote o per tutte e dieci le ruote.

Art. 11.

Qualora, dopo la convalida delle schede, una o più matrici subiscano alterazioni tali da rendere irriconoscibili le giocate, il ricevitore deve darne immediata comunicazione al competente ufficio di zona del gestore.

Il ricevitore inoltre deve prima dell'estrazione esporre nel locale ove si effettuano le giocate un elenco delle schede alterate e proposte per l'annullamento, avvertendo che i giocatori potranno ritirare l'importo delle giocate restituendo la parte figlia della scheda e previo nulla osta della commissione di cui al successivo articolo 15.

Art. 12.

Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute e convalidate nelle forme e condizioni previste, le relative matrici siano state depositate nell'archivio di zona prima dell'estrazione.

L'archivio è costituito da uno o più locali o da armadi corazzati che diano adeguate garanzie di sicurezza, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Art. 13.

Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano depositate nell'archivio prima dell'estrazione, le giocate relative si ritengono nulle e come non avvenute e il giocatore ha diritto al rimborso della somma giocata dietro consegna della parte figlia della scheda e nulla osta della commissione indicata nell'articolo 15.

L'ufficio di zona del gestore dà notizia al pubblico dell'annullamento delle giocate mediante avviso da affiggersi, per sei giorni consecutivi a cominciare dal lunedì successivo all'estrazione alla quale le schede annullate si riferiscono, nei locali della propria attività e in quelli dei ricevitori presso i quali sono state effettuate le giocate.

Art. 14.

Le matrici delle schede devono essere custodite nell'archivio esistente presso ciascuna zona fino all'ultimazione delle operazioni di verifica e di determinazione delle schede vincenti e fino a che siano stati esaminati e definiti le opposizioni e i reclami di cui al successivo articolo 24.

Compiuti tali adempimenti, le matrici saranno consegnate in custodia al gestore, il quale provvederà a conservarle per almeno due anni dalla data della corrispondente estrazione.

Art. 15.

La custodia delle matrici viene effettuata mediante deposito di esse nell'archivio, per

la cui apertura occorre l'intervento simultaneo dei componenti di una commissione costituita da un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze che la presiede, da un notaio e da un rappresentante del gestore; il notaio può essere sostituito da un funzionario dello Stato.

La commissione è nominata dal competente organo periferico dell'Amministrazione delle finanze.

La commissione deve controllare la regolarità delle operazioni di deposito e custodia, verbalizzando, all'atto del deposito, l'ammontare delle matrici da custodire nonché gli estremi di quelle accertate mancanti e delle giocate delle quali ratifica l'annullamento proposto.

La commissione, che è responsabile dell'attività di controllo ad essa demandata, può avvalersi, per le operazioni materiali, di collaboratori incaricati dall'Amministrazione delle finanze fra i propri dipendenti.

Art. 16.

Qualora per qualsiasi motivo la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al gioco deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e il giocatore ha diritto al solo rimborso della somma giocata dietro consegna della parte della scheda in suo possesso.

Art. 17.

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui al successivo articolo 22 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite o un'alterazione tale da rendere impossibile il controllo, le matrici distrutte o alterate saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi giocatori avranno diritto solamente al rimborso della somma giocata dietro consegna della parte della scheda in loro possesso.

La medesima norma sarà applicata qualora, all'inizio delle operazioni sopra menzionate, dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o la sua irregolare chiusura.

Art. 18.

La mancanza delle matrici, rilevata prima dell'introduzione nell'archivio, deve essere comunicata al pubblico dai ricevitori nei locali della loro attività.

Nei casi di esclusione dal gioco delle matrici che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 16 e 17, incombe al gestore l'obbligo di farne segnalazione ai ricevitori, i quali provvederanno a fare la prescritta pubblica comunicazione.

L'esclusione dal gioco opera anche in caso di mancanza o di difetto della pubblicazione prevista nei commi precedenti.

Art. 19.

L'importo delle giocate annullate nei casi previsti dagli articoli 13, 16 e 17 deve essere reclamato entro quindici giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso tale termine non si fa più luogo al rimborso.

Art. 20.

I risultati delle estrazioni debbono essere portati a conoscenza del pubblico mediante bollettino ufficiale, vistato dal presidente della commissione di cui al precedente articolo 4, da pubblicarsi a cura e spese del gestore secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 21.

Il gestore, sulla scorta dei risultati estrazionali, procede alla verifica delle schede presentate come vincenti ai ricevitori presso i quali sono state effettuate le giocate o direttamente al proprio ufficio di zona.

Art. 22.

La commissione d'archivio, sulla scorta delle schede ad essa inoltrate come vincenti dal gestore dopo il compimento delle operazioni previste dal precedente articolo, pro-

cede, tenuti presenti i risultati delle estrazioni, alle operazioni di riscontro e di determinazione delle vincite, previo confronto delle schede ad essa esibite con le corrispondenti matrici custodite nell'archivio.

Per le schede comportanti singolarmente una vincita di importo non superiore a lire 200.000, la commissione potrà procedere alle operazioni indicate nel precedente comma con il metodo dello scandaglio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

In caso di eccezionale quantità di schede da verificare, portanti singolarmente vincite per un importo superiore a lire 200.000, la commissione di zona potrà essere coadiuvata nei suoi compiti da una o più commissioni sussidiarie da nominarsi secondo la composizione e con le modalità previste dal precedente articolo 15, commi primo e secondo.

Per le vincite indebitamente pagate sulla base di schede che dovessero risultare non vincenti, sono responsabili il gestore e la commissione d'archivio, quest'ultima limitatamente alle schede da essa verificate.

Art. 23.

Per le attività materiali, inerenti alle operazioni di riscontro, la commissione può avvalersi di collaboratori incaricati dall'Amministrazione delle finanze tra i propri dipendenti.

Un bollettino ufficiale edito per ogni zona a cura e a spese del gestore e vistato dal presidente della commissione d'archivio pubblica settimanalmente, nel giorno da stabilirsi con decreto ministeriale, i risultati delle operazioni di verifica e di determinazione delle vincite e i numeri d'ordine delle schede dichiarate vincenti.

Copia del bollettino deve essere inviato ai ricevitori del gioco che provvederanno ad affiggerlo nei locali della loro attività.

Art. 24.

Entro il termine di otto giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle schede

vincenti nel bollettino di cui al precedente articolo, il giocatore può presentare, per schede comportanti singolarmente vincite non superiori a lire 200.000, opposizione alla commissione di zona.

Nel caso di vincite di importo superiore a quello indicato nel precedente comma, il giocatore può inoltrare reclamo alla medesima commissione nel termine indicato nello stesso comma.

La mancata possibilità di consultare il bollettino ufficiale delle vincite non evita al giocatore la decadenza dall'opposizione o dal reclamo previsti nei precedenti commi.

Art. 25.

Presso ogni sede di zona la commissione procederà, sulla base di un ulteriore esame delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione definitiva delle opposizioni e all'esame dei reclami entro trenta giorni dalla data in cui essi sono pervenuti, redigendone verbale e disponendo, in caso di accoglimento, le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno poi essere pubblicate sul bollettino di cui al precedente articolo 23.

Art. 26.

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del reclamo, da effettuarsi al giocatore a cura dell'ufficio di zona del gestore, è ammesso ricorso alla commissione centrale in Roma, tramite lo stesso ufficio di zona.

La medesima commissione è competente a conoscere altresì di qualsiasi altro ricorso avverso lo svolgimento e l'organizzazione del gioco.

La commissione è formata da un rappresentante dell'Amministrazione centrale delle finanze che la presiede, da un rappresentante del gestore e da un notaio, sostituibile da un funzionario dello Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.

Le nomine di cui al precedente comma sono effettuate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 27.

Le decisioni della commissione centrale devono essere adottate entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso e devono essere pubblicate sul bollettino ufficiale, previsto dall'articolo 23, immediatamente susseguente.

Art. 28.

Ogni presunto diritto comunque attinente o conseguente alle decisioni delle opposizioni o dei ricorsi, dovrà essere esercitato in giudizio entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito dell'opposizione alla commissione di zona o del ricorso alla commissione centrale.

Foro competente è quello dell'ufficio di zona del gestore nella cui circoscrizione è stata effettuata la giocata.

Art. 29.

Nessuna vincita può essere pagata e nessun rimborso può essere effettuato senza la presentazione della parte figlia della scheda, entro quindici giorni dalla data della estrazione cui essa si riferisce, ai soggetti indicati nell'articolo 21, i quali devono rilasciarne ricevuta.

La mancata presentazione della parte figlia nel termine indicato nel precedente comma, comporta la prescrizione della relativa vincita.

Art. 30.

Il pagamento della vincita è sempre eseguito alla posta risultante uniforme nella matrice e nelle altre parti della scheda.

Quando vi è differenza tra l'una e le altre, si paga la vincita risultante dalla matrice, salvo quanto è disposto nel successivo articolo.

Art. 31.

Nel caso in cui sulla matrice non sia stato fatto alcun riparto fra le diverse sorti del

prezzo giocato, l'intero prezzo si intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati.

Art. 32.

Ogni qualvolta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente indicate nella scheda, risulti inferiore o superiore al prezzo per il quale la giocata è stata convalidata, il premio da corrispondersi in caso di vincita è commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo per il quale la scheda risulta giocata.

Art. 33.

Le vincite al lotto sono soggette alla ritenuta erariale dell'1 per cento; se l'importo della vincita supera, per ciascuna scheda, lire 20.000.000 la ritenuta è del 2 per cento.

TITOLO II

GESTIONE DEL GIOCO

Art. 34.

La gestione del gioco è affidata in concessione, ai sensi dell'articolo 1, con decreto del Ministro delle finanze, a persone fisiche o giuridiche che diano adeguate garanzie di idoneità, con la corresponsione di un aggio come previsto dal successivo articolo 39.

L'aggiudicazione è fatta per licitazione privata. Tuttavia è ammessa la trattativa privata, ove l'Amministrazione ritenga di conferire la gestione ad un ente di diritto pubblico o d'interesse nazionale che abbia finalità culturali, ricreative, sportive o assistenziali.

L'esercizio della concessione è regolato da un'apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle finanze e il gestore. Nella convenzione potranno essere previste clausole penali per il caso di specifiche inadempienze del gestore.

Art. 35.

La costituzione del rapporto di concessione è in ogni caso subordinata, a garanzia esclusiva dei diritti derivanti allo Stato dal rapporto stesso, alla prestazione, da parte del gestore o da altri per lui, di una cauzione, il cui ammontare è inizialmente determinato in ragione di un sesto della media dei proventi lordi annui del bilancio precedente all'esercizio d'inizio del rapporto, al netto della somma di competenza dei ricevitori.

Se nel corso della gestione il valore dei beni che costituiscono la cauzione, è diminuito di almeno il 10 per cento o il valore complessivo degli incassi è aumentato per causa consolidata nella misura minima sopra indicata, l'Amministrazione finanziaria con avviso notificato nelle forme di legge, invita il gestore ad integrare la cauzione entro trenta giorni.

Se il gestore non vi provvede, il Ministro delle finanze ne pronuncia con decreto la decadenza, qualora non ritenga di accordare un ulteriore termine non superiore a novanta giorni.

Se il valore globale degli incassi è diminuito di almeno il 10 per cento, la cauzione, su richiesta del gestore, è proporzionalmente ridotta.

Le modalità e la specie dei beni da costituire in cauzione saranno determinate nell'apposita convenzione.

Art. 36.

Tutto lo svolgimento del gioco e la gestione avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del gestore sia nei riguardi dei giocatori che nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e con il controllo di quest'ultima, che lo espleta nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, dal regolamento e, occorrendo, dalla convenzione.

La responsabilità del gestore e dei suoi ausiliari verso i giocatori, come pure quella dei ricevitori, nello svolgimento delle rispettive attività, è limitata, salvo i casi di dolo o colpa grave, al risarcimento dei danni in

misura comunque non superiore a venti volte la posta pagata.

Il controllo di cui al primo comma non implica responsabilità diretta o sussidiaria dell'Amministrazione nei confronti dei giocatori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di fare intervenire alle operazioni del gioco propri funzionari con poteri ispettivi.

Ai funzionari incaricati dei controlli e ai componenti le commissioni previste dagli articoli 4 e 15 vanno corrisposti, a carico del gestore, oltre al rimborso delle spese e al trattamento di missione ove compete, i compensi e le indennità spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative o professionali, fermo restando quanto stabilito, per gli impiegati dello Stato, dall'articolo 16 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 37.

Il gestore deve avere la propria sede generale in Roma e dovrà costituire un comitato direttivo del quale deve far parte un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

Egli deve altresì articolare l'organizzazione territoriale della gestione in uffici di zona aventi circoscrizione provinciale od interprovinciale, non superiore comunque a quella regionale.

Art. 38.

Per la riscossione delle poste il gestore può avvalersi di persone od enti autonomamente autorizzati.

In ogni caso, nessuna responsabilità può essere fatta risalire all'Amministrazione finanziaria nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei ricevitori, i quali nell'esercizio di tale attività non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio, ma agiscono quali incaricati e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti al gioco.

Art. 39.

L'aggio spettante al gestore sarà stabilito dalla convenzione e andrà riportato ai pro-

venti lordi del gioco, previamente depurati dalla somma spettante ai ricevitori ai sensi del successivo articolo 40.

La convenzione potrà prevedere la periodica revisione dell'aggio, in rapporto ai risultati consolidati dalla gestione.

Art. 40.

Il giocatore è tenuto a corrispondere ai ricevitori, a titolo di rimborso spese e compenso, una somma pari al 7 per cento dell'importo delle sue giocate.

Identica somma è dovuta dal giocatore quando effettua la propria giocata direttamente presso gli uffici del gestore.

La percentuale prevista nei commi precedenti, gravante sul giocatore, è compresa nel prezzo per il quale la giocata viene convalidata e concorre, unitamente alla posta netta, alla determinazione dei premi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 41.

Il regolamento potrà prevedere che la fornitura dei contrassegni o degli altri mezzi di convalida delle giocate venga effettuata a spese del gestore, direttamente dall'Amministrazione finanziaria o col suo controllo.

Art. 42.

Tutte le riscossioni effettuate dal gestore e per suo conto dai ricevitori devono essere versate, nel termine da indicarsi nella convenzione, in un apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze.

Il gestore risponde comunque nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dell'importo delle giocate settimanali, indipendentemente dai versamenti a lui effettuati, a tal titolo, dai ricevitori.

Le modalità e i tempi di versamento degli importi anzidetti dai ricevitori al gestore, saranno regolati con norme da approvarsi con decreto ministeriale.

Il gestore può essere autorizzato a trattarsi, sulle riscossioni suddette la percen-

tuale sull'incasso spettantegli, come aggio, ai sensi del precedente articolo 39.

In ogni caso, la liquidazione definitiva dell'aggio al gestore viene eseguita alla fine di ogni esercizio annuale, secondo le modalità previste dalla convenzione.

Art. 43.

Il pagamento dei premi spettanti ai vincitori secondo le norme della presente legge è effettuato per il tramite del gestore che può anche avvalersi dell'intervento dei ricevitori.

Nel caso di opposizione, da parte di terzi, al pagamento dei premi, il pagamento stesso è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro da eseguirsi contro l'avente diritto, esclusivamente presso il gestore.

L'importo del premio di cui sia sospeso il pagamento può essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato, oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del codice di procedura civile od a transazione tra le parti.

Art. 44.

Ai fini del pagamento dei premi di cui al primo comma del precedente articolo 43, il competente organo centrale del Ministero delle finanze mette a disposizione del gestore stesso i fondi occorrenti, prelevandoli dal conto corrente postale di cui al precedente articolo 42.

La convenzione potrà prevedere, con l'osservanza delle necessarie garanzie normative di natura amministrativa e contabile, l'autorizzazione per il gestore a trattenere sulle riscossioni settimanali del gioco, al netto dell'importo di cui al primo comma dell'articolo 39 e del compenso spettante ai ricevitori, l'importo corrispondente all'ammontare delle vincite di una o più estrazioni precedenti, al fine di provvedere al pagamento delle medesime.

Periodicamente il gestore deve rendere conto al competente organo centrale del

Ministero delle finanze dei premi pagati e di quelli di cui, per qualsiasi motivo, non sia stato possibile effettuare il pagamento.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 43, l'importo dei premi non pagati deve essere dal gestore versato nel conto corrente postale previsto nel precedente articolo 42, intendendosi acquisito allo Stato.

Art. 45.

Il gestore deve tenere presso ogni sede di zona, sotto il controllo del competente organo periferico dell'Amministrazione finanziaria, un'apposita contabilità da cui risultino il numero e l'importo dei mezzi di convalida impiegati a comprova del pagamento delle poste, le poste riscosse ed il loro versamento nel conto corrente postale di cui all'articolo 42.

Una contabilità generale riepilogativa sarà tenuta dal gestore presso la sede generale in Roma, sotto il controllo della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 46.

Il competente organo periferico dell'Amministrazione finanziaria tiene per ciascuna sede di zona del gestore una speciale contabilità dei contrassegni da lui ricevuti, di quelli consegnati ai ricevitori del gioco e di quelli impiegati da questi ultimi, nonché una contabilità della riscossione delle poste di partecipazione al gioco e del loro versamento nel conto corrente di cui all'articolo 42.

Presso il Ministero delle finanze, sulla scorta delle contabilità speciali indicate nel precedente comma e sotto il controllo della Ragioneria generale dello Stato, sarà tenuta, per ogni esercizio finanziario, un'apposita contabilità generale soggetta a riscontro da parte della Corte dei conti.

Art. 47.

Alla fine di ogni esercizio annuale, i risultati della gestione formeranno oggetto, da

parte del competente organo centrale dell'Amministrazione finanziaria, di una dettagliata relazione amministrativo-contabile, la quale è trasmessa per l'approvazione al Ministero delle finanze.

Le eventuali ricorrenti carenze, che dovessero risultare dalla gestione, come strutturalmente pregiudizievoli del gettito del gioco, consentiranno al Ministero delle finanze la revoca immediata della concessione senza che da ciò il gestore possa accampare diritto ad indennizzo alcuno.

Ai fini di quanto previsto nei precedenti commi nonché del disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 39, alla chiusura di ciascun esercizio, che coinciderà con l'anno solare, il gestore deve presentare al competente organo centrale dell'Amministrazione finanziaria copia del bilancio o del rendiconto della gestione debitamente relationato.

Art. 48.

Oltre che per concessione in base alle norme della presente legge, la gestione del lotto potrà essere espletata direttamente dall'Amministrazione finanziaria, secondo le disposizioni contenute nel titolo I, in quanto applicabili, e nei modi e nelle forme che saranno stabiliti dalle norme da emanarsi col regolamento previsto dall'articolo 63.

TITOLO III

SANZIONI

Art. 49.

Chiunque eserciti il gioco del lotto pubblico, senza averne ottenuto la gestione a norma dell'articolo 1 o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a lire 50.000.000.

Art. 50.

È punito come violazione del monopolio di Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, s'intende proibito qualsiasi lotto svolto clandestinamente con promessa ai giocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

Chi viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo, è punito con la reclusione da uno a otto mesi e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Il giocatore, quando non abbia concorso nell'impresa o nell'organizzazione del lotto clandestino, è punito, per il solo fatto della partecipazione a tale gioco, con la multa da lire 50.000 a lire 100.000.

Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate nelle precedenti disposizioni del presente articolo, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i biglietti, è punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 1.000.000.

Art. 51.

È proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri e con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Colui che offre la riffa è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.

Art. 52.

Le pene previste negli articoli precedenti sono aumentate fino al doppio se il reato è commesso col mezzo della stampa o della radiotelevisione.

Art. 53.

Chiunque contraffà i contrassegni o gli altri eventuali mezzi di convalida delle schede su cui si ricevono le giocate del lotto, ovvero, non avendo partecipato nella con-

traffazione, fa uso di tali contrassegni o mezzi contraffatti, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 400.000 a lire 800.000.

Art. 54.

Chiunque, essendosi procurati i veri contrassegni o gli altri mezzi di convalida delle schede indicati nell'articolo precedente, ne fa indebito uso a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 1.200.000.

Art. 55.

Per quanto non previsto nel presente titolo, si rinvia alle norme del codice penale in quanto ne ricorrano gli elementi e le condizioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Norme sul personale delle ricevitorie e sull'Ente di fondo

Art. 56.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 57, primo comma, numero 1), e salva la facoltà delle dimissioni volontarie, gli impiegati del ruolo del personale del lotto che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio presso le relative ricevitorie, saranno inquadrati, con effetto dal 1° gennaio 1980, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, in corrispondenza della qualifica, della classe di stipendio e in base all'anzianità possedute alla data in cui ne è previsto l'inquadramento, con pieno riconoscimento a tutti gli effetti della detta anzianità.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il ruolo della carriera esecutiva indicato nel precedente comma verrà aumentato di un numero eguale alla consistenza quantitativa del personale in parola, nonchè del numero corrispondente alla quantità dei posti di organico non coperti alla data del 31 dicembre 1979 nel ruolo dei ricevitori e nei ruoli ordinario ed aggiunto degli aiuti ricevitori: tali ruoli, alla data anzidetta, saranno soppressi.

Le somme maturate a tutto il 31 dicembre 1979 a favore del personale indicato nel primo comma, a titolo di indennità di buonuscita e di trattamento di quiescenza, saranno versate dall'Ente fondo di cui al successivo articolo 59 rispettivamente all'ENPAS e al corrispondente capitolo d'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 57.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, per il personale del ruolo delle ricevitorie del lotto, norme delegate intese a favorirne l'esodo, sulla base dei seguenti principi:

1) pensionamento obbligatorio, con il trattamento di quiescenza e di buonuscita di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, per tutti i dipendenti che, al 31 dicembre 1979, abbiano compiuto il 65° e non superato il 70° anno di età e siano ancora in servizio per effetto del disposto dell'articolo 6 della citata legge n. 699; a ciascuno dei detti dipendenti sarà attribuita, ai fini pensionistici, all'atto del collocamento a riposo un'anzianità di servizio pari a quella che egli conseguirebbe ove rimanesse in servizio sino al compimento del 70° anno di età;

2) esodo volontario, a espressa e irrevocabile domanda degli interessati, da presentarsi entro perentori termini, per i dipendenti in servizio che, alla data del 31 dicembre 1979, non abbiano compiuto il 65° anno di età, con concessione dei benefici di cui appresso, sviluppantisi attraverso le seguenti fasi:

a) inquadramento con effetto dal 31 dicembre 1979, in soprannumero e con

conservazione, ove richiesta, della qualifica di provenienza, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, in corrispondenza della qualifica, della classe di stipendio e dell'anzianità possedute da ciascun dipendente alla predetta data del 31 dicembre 1979;

b) contemporaneo collocamento a riposo con concessione, ai soli fini della liquidazione della pensione, del passaggio alla qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella risultante alla data di effettuazione dell'accennato inquadramento e con applicazione delle norme vigenti sul trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato;

c) aumento, ai soli predetti fini della liquidazione della pensione, di sette anni dell'anzianità posseduta, da aggiungersi al periodo già maturato alla data indicata nella precedente lettera a). Qualora a tale data il dipendente godesse già di trattamento economico corrispondente alla più elevata classe di stipendio della qualifica terminale della carriera di appartenenza, saranno attribuiti, sempre ai fini della determinazione della pensione, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento;

3) divieto, per i dipendenti collocati a riposo ai sensi del disposto di cui al precedente numero 2), di assunzione in impieghi alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici e contemporanea statuizione che ciascuno dei benefici indicati nelle lettere b) e c) dello stesso numero 2), se anche previsto da altre disposizioni di legge può essere goduto una sola volta.

Art. 58.

La liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore del personale del lotto che beneficerà dell'esodo volontario a norma del precedente articolo 57, sarà effettuata direttamente dall'Ente fondo indicato nel successivo articolo 59, secondo le disposizioni della legge 6 agosto 1967, n. 699.

Art. 59.

L'Ente fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, di cui al decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è sciolto con effetto dal 1° gennaio 1980.

Alle relative operazioni di liquidazione provvederà un commissario straordinario da nominarsi, almeno un mese prima della data indicata nel precedente comma, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, con decreto del Ministro delle finanze.

Il commissario straordinario sarà coadiuvato:

a) da un funzionario della Direzione generale delle entrate speciali del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) da un funzionario designato dal Ministro del tesoro con la qualifica indicata nella precedente lettera a).

I suddetti funzionari saranno nominati anch'essi col decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente secondo comma.

Art. 60.

Il commissario straordinario, per l'espletamento delle attività d'ordine inerenti alle sue funzioni, potrà avvalersi di personale di collaborazione in servizio presso la Direzione generale delle entrate speciali del Ministero delle finanze.

Art. 61.

Il commissario straordinario deve provvedere:

1) alla liquidazione delle situazioni attive e passive dell'Ente fondo, comprese quelle afferenti agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 56 e seguenti;

2) al trasferimento dei programmi e del patrimonio residui del Fondo allo Stato, entro il 31 dicembre 1980, salvo eventuale proroga da concedersi con decreto del Mini-

stro delle finanze di concerto con quello del tesoro; tale proroga non può comunque essere di durata superiore ai sei mesi.

Sull'attività espletata dal commissario straordinario la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 62.

I fondi occorrenti per il funzionamento dell'ufficio del commissario straordinario indicato nell'articolo 59, sono prelevati dalle disponibilità dell'Ente fondo.

Art. 63.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, saranno emanate e possono poi essere modificate, norme regolamentari intese a disciplinare le modalità e i termini per l'affidamento della gestione e la stipula della relativa convenzione, la formulazione e la raccolta del gioco, le operazioni di verifica e riscontro delle vincite, le loro modalità di pagamento, i sistemi di controllo dei pagamenti e quant'altro occorra per l'applicazione e l'esecuzione della presente legge.

CAPO II

Altre disposizioni

Art. 64.

La ritenuta sulle vincite al lotto, già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, nel testo modificato, da ultimo dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, a favore dell'Ente fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, e ridisciplinata dall'articolo 33 della presente legge, è versata dal gestore al com-

petente capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1980.

Art. 65.

Fino al 31 dicembre 1979 continueranno ad applicarsi in materia di ordinamento, raccolta, controllo e gestione del gioco le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive integrazioni e modifiche e nelle altre norme in vigore.

Le gestioni delle ricevitorie che si renderanno vacanti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1979, saranno conferite d'ufficio ad aiuto ricevitori secondo il turno di anzianità.

Art. 66.

La convenzione potrà stabilire gli eventuali adempimenti da farsi espletare dal concessionario del lotto, in relazione alle gestioni che si chiuderanno alla data del 31 dicembre 1979.

Resta fermo l'obbligo del tempestivo compimento, da parte dei ricevitori, di ogni altro adempimento che, secondo le norme vigenti, residuerà a loro carico alla data predetta. I ricevitori medesimi dovranno, inoltre, riconsegnare ai competenti uffici periferici dell'Amministrazione delle finanze il materiale d'ufficio in loro possesso.

Art. 67.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 sono abrogate, fatta salva la definizione delle situazioni pendenti, le seguenti disposizioni:

1) regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, ad eccezione dei titoli IV e V;

2) regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, ad eccezione dei titoli IV e V;

3) ogni altra norma contraria od incompatibile con la presente legge.

Art. 68.

Per i contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto locali adibiti a ricevitorie del lotto pubblico e scadenti posteriormente al 31 dicembre 1979, è data facoltà ai titolari dei contratti medesimi e ai loro aventi causa di chiedere la risoluzione anticipata del rapporto di locazione nel termine di decadenza di quattro mesi da quest'ultima data.

Art. 69.

All'onere finanziario per il bilancio dello Stato derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 56, primo comma, e 57, salvo quanto previsto dall'articolo 58, si provvederà con l'utilizzo dei normali stanziamenti iscritti nei competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Alla copertura dell'onere finanziario di cui al precedente comma si farà fronte con il maggior gettito derivante dall'ulteriore incremento del gioco, con il trasferimento allo Stato, previsto dal precedente articolo 61, primo comma, numero 2), delle attività dell'Ente fondo per il trattamento di quiescenza e gli assegni straordinari al personale del lotto, nonchè con l'acquisizione al Ministero del tesoro della ritenuta prevista dal precedente articolo 33.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 116

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SANTALCO

Art. 1.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano, ai soli fini giuridici, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970, ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai fini economici, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per il personale inquadrato quale diurnista ai sensi dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima legge.

L'anzianità di cui al citato articolo 5, secondo comma, non è valutabile ai fini del compimento del periodo di servizio prescritto per l'ammissione agli scrutini di promozione.

La disposizione contenuta nel precedente comma del presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

Art. 3.

Il personale operaio del ruolo organico del Corpo della guardia di finanza, non iscritto

ad altri fondi di assistenza o di previdenza, è iscritto di diritto al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Sono, altresì, iscritti di diritto al medesimo fondo gli operai del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e gli operai, assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, in servizio presso reparti del Corpo della guardia di finanza, purchè non iscritti ad altri fondi di assistenza o di previdenza.

Art. 4.

Il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397, non iscritto ad altri fondi di assistenza o di previdenza, è iscritto di diritto al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Art. 5.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero delle finanze è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il cui conseguimento sia prevista la frequenza di cinque anni di corso, ivi comprese le eventuali classi di collegamento o integrative.

Gli impiegati che, in applicazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono stati inquadrati nella posizione di diurnista di III categoria, pur essendo in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal precedente comma e pur avendo svolto le funzioni della carriera di concetto, vengono inquadrati nella carriera stessa a decorrere, ai soli fini giuridici, dalla data in cui avevano diritto all'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva.

DISEGNO DI LEGGE n. 280

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BAUSI ED ALTRI

Articolo unico.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è sostituito dal seguente:

« All'intendente di finanza è deferita la competenza a provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione, senza preventiva autorizzazione, sino al limite di somma di lire 20.000.000 ».